

STRUMENTI DI LAVORO

L'ISEE

F

N

C

1. L'ISEE: novità dal 01.01.2015

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2014, del decreto di approvazione del nuovo modello ISEE, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 7 novembre 2014, la riforma dell'ISEE è pienamente operativa già **a partire dal 1° gennaio 2015**.

Da tale data, infatti, con l'entrata in vigore della riforma ISEE, **l'INPS e gli enti erogatori non accettano più le vecchie DSU**, ma solo quelle compilate attraverso i nuovi modelli.

La definizione di ISEE

L'ISEE è uno **strumento di valutazione** della situazione economica, basato su **criteri unificati**.

In generale, l'ISEE viene utilizzato ai fini **dell'applicazione di tariffe differenziate** in relazione alla condizione economica oppure per la **fissazione di soglie oltre le quali non è ammesso l'accesso a specifiche prestazioni**.

COS'E' L'ISEE?

L'ISEE è un indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie ed è utilizzato come base per:

- ✓ fissare soglie oltre le quali non è ammesso l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie;
- ✓ applicare tariffe differenziate in base alla condizione economica.

Il calcolo

La situazione economica è valutata facendo riferimento al reddito di tutti i componenti del nucleo familiare, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e, attraverso una **scala di equivalenza**, della composizione dello stesso (numero dei componenti e loro caratteristiche):

$$\text{ISEE} = \frac{\text{Reddito} + 20\% \times \text{Patrimonio}}{\text{Scala di equivalenza}}$$

COME SI CALCOLA L'ISEE

La situazione economica viene misurata in funzione di tre fattori:

- ✓ il **reddito** di tutti i componenti il nucleo familiare,
- ✓ il loro **patrimonio** (valorizzato al 20%),
- ✓ una **scala di equivalenza**, che tiene conto della composizione e delle caratteristiche del nucleo familiare

NOTA BENE La **scala di equivalenza** consente di tenere conto delle “economie di scala” nella spesa familiare, derivanti dalla convivenza; è un parametro basato sul **numero dei componenti il nucleo familiare**, ma anche di alcune caratteristiche di quest'ultimo rilevanti ai fini della valutazione della condizione economica, come la presenza nel nucleo familiare di più di due figli a carico, di genitori lavoratori e figli minorenni (in particolare se con meno di tre anni), o di nuclei mono-genitoriali.

ESEMPIO - Famiglia Bianchi composta da genitori e da due figli minori (Coefficiente di equivalenza 2,46).
Reddito da lavoro (al netto di eventuali franchigie) pari a € 26.000.
Patrimonio (al netto di eventuali franchigie) pari a € 10.000.

L'ISEE della famiglia Bianchi si calcola nel seguente modo:

$$\frac{26.000 + (20\% \text{ di } 10.000)}{2,46}$$

Ed è pari a € **11.382,11**

ESEMPIO – Famiglia Bertelli composta da genitori e da due figli di cui uno minore.
Nel nucleo è presente un soggetto con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%.
La casa di abitazione del nucleo è in locazione ad un canone annuale , previsto da contratto di 5.000 euro.

La somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo è pari ad euro 46.000 ed il patrimonio mobiliare corrisponde ad euro 1.500 euro.

I valori calcolati della situazione sopra riportata corrispondono ai seguenti:

Valore ISE	41065,7
Scala Equivalenza	2,96
Valore ISEE	13873,55
Indice di rendimento utilizzato nel calcolo	4,38

ESEMPIO – Famiglia Sinigalli composta da genitori e da tre figli di cui uno minore.
Entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi qui dichiarati.

La casa di abitazione del nucleo è di proprietà

La somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo è pari ad euro 58.000 ed il patrimonio mobiliare corrisponde ad euro 1.500 euro.

I valori calcolati della situazione sopra riportata corrispondono ai seguenti:

Valore ISE	58065.7
Scala Equivalenza	3.05
Valore ISEE	19037.93
Indice di rendimento utilizzato nel calcolo	4,38

ESEMPIO – Famiglia Tardelli composta da un genitore e due figli minori.

Nel nucleo

La casa di abitazione del nucleo è di proprietà

La somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo è pari ad euro 46.000 ed il patrimonio mobiliare corrisponde ad euro 1.000 euro.

I valori calcolati della situazione sopra riportata corrispondono ai seguenti:

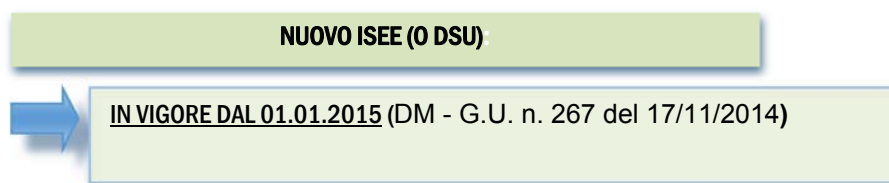
Valore ISE	46043.8
Scala Equivalenza	2.24
Valore ISEE	20555.27
Indice di rendimento utilizzato nel calcolo	4,38

Le novità dal 01.01.2015

L'articolo 5, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto una **revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)** secondo i seguenti principi:

- l'adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all'inclusione anche di somme fiscalmente esenti;
- il miglioramento della capacità selettiva dell'indicatore, mediante una maggior valorizzazione della componente patrimoniale;
- una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, segnatamente le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
- una differenziazione dell'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
- l'eventuale ridefinizione dell'insieme dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica e la rideterminazione delle soglie per le prestazioni;
- il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

Il **DPCM 5 dicembre 2013, n. 159** in attuazione del suddetto articolo 5, ha profondamente riformato la disciplina previgente (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e DPCM 7 maggio 1999, n. 221), che è stata abrogata a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto interministeriale del 7 novembre 2014; tale decreto contiene l'approvazione del **nuovo modello di DSU (dichiarazione sostitutiva unica)**, delle relative istruzioni e dell'attestazione. Pertanto, essendo stato pubblicato il decreto nella G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87), **le nuove norme entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2015.**

**Pluralità di indicatori: ISEE ordinario e ISEE in situazioni specifiche**

Rispetto alla disciplina previgente, **non vengono modificate né la definizione né il metodo di calcolo dell'ISEE** quale rapporto tra l'ISE (indicatore della situazione economica) e la scala di equivalenza.

Non viene modificata **neppure la nozione dell'ISE**, che è il valore dato dalla somma dei redditi e da una quota (il 20%) dei patrimoni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare.

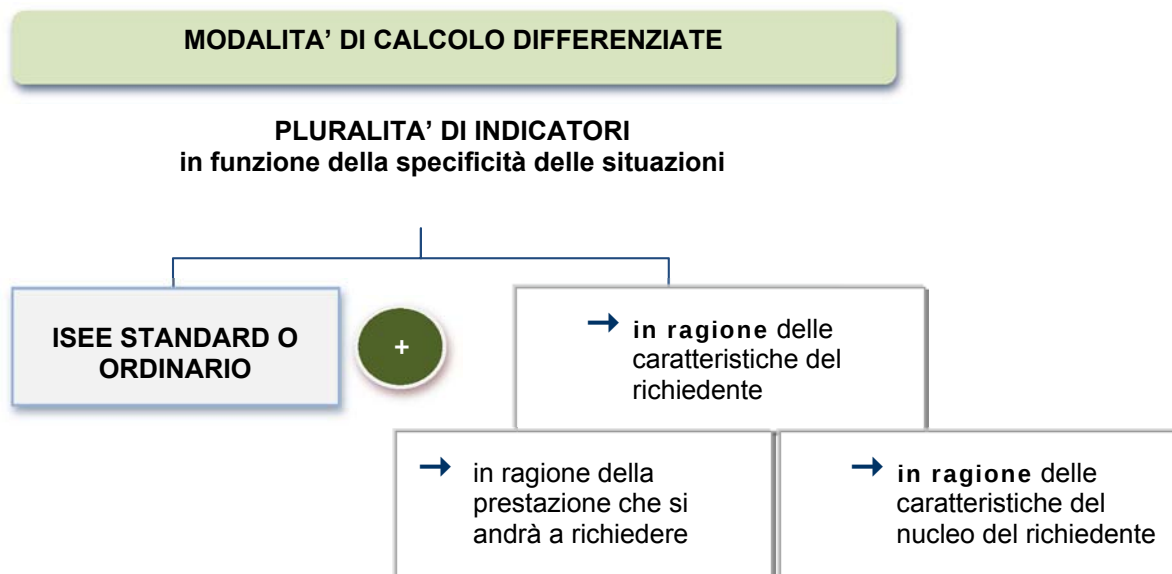
L'ISEE continua ad essere lo strumento di valutazione per l'accesso alle "prestazioni sociali agevolate" che sono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

L'ISEE viene riconosciuto espressamente "**livello essenziale delle prestazioni**" ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Ciò comporta che, come già previsto dalla disciplina previgente gli enti erogatori **possono introdurre, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.** Tuttavia, viene posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni.

Vengono stabilite delle **modalità di calcolo differenziate** dell'indicatore con la conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni.

Si configurano così, oltre ad **un ISEE standard o ordinario**, **più ISEE in situazioni specifiche**, diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo.



Gli ISEE previsti dalla riforma sono i seguenti:

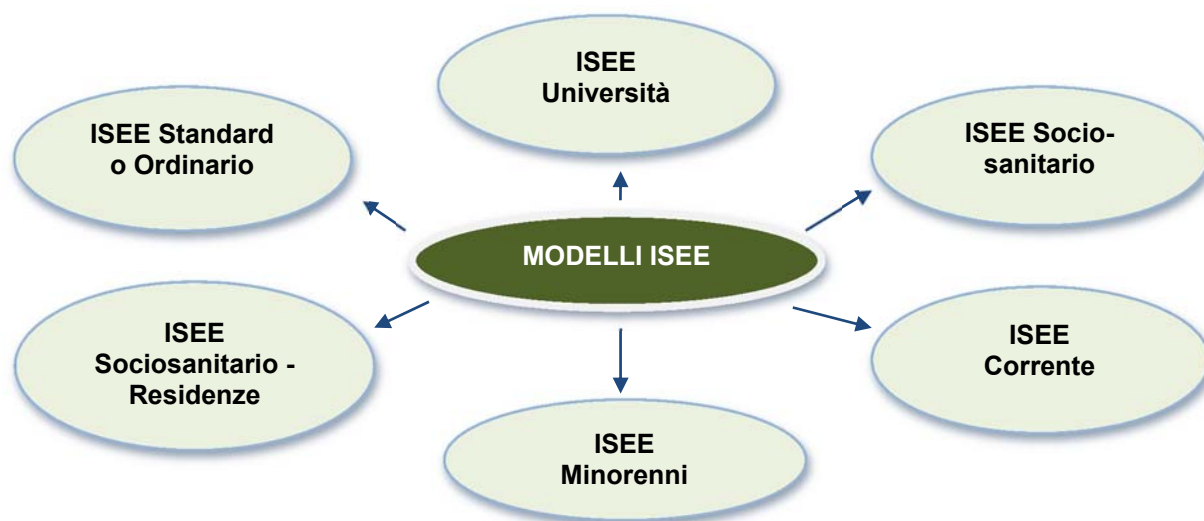
- **ISEE standard o ordinario:** tale indicatore è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
- **ISEE Università:** per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un'adeguata capacità di reddito, vengono "attratti", solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l'ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni;
- **ISEE Socio-sanitario:** per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona;
- **ISEE Sociosanitario-Residenze:** tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.

In sede di calcolo dell'ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all'assistenza personale).

Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.

- **ISEE Minorenni** con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (vedasi paragrafo 7): per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (vedasi paragrafo 8)
- **ISEE Corrente:** consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione nell'ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la

richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell'attività lavorativa).



Il nucleo familiare

Viene confermato il principio che del **nucleo familiare** fanno parte i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (di seguito denominata DSU).

Viene inoltre confermato il principio che i **coniugi fanno parte del medesimo nucleo familiare** anche se hanno una diversa residenza anagrafica, con l'eccezione, in quest'ultimo caso, del verificarsi di condizioni particolari (ad esempio, separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio).

Per le ipotesi di diversa residenza i coniugi devono scegliere di comune accordo la residenza familiare. In caso di mancato accordo questa è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, in quella del coniuge di maggior durata.

Inoltre, deve essere indicato nella DSU anche il **coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)**, poiché questo ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell'altro coniuge. In questo caso occorre necessariamente prendere a riferimento lo stato di famiglia del coniuge residente in Italia.

Viene ribadito, inoltre, il principio secondo cui i **figli minori di anni 18** fanno sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono, e secondo cui il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.

I **minori in affidamento temporaneo**, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

L'appartenenza al nucleo dei **soggetti a carico ai fini IRPEF non conviventi**, viene ristretta ai soli figli maggiorenni non coniugati e senza prole.

Il **figlio maggiorenne a carico ai fini IRPEF** dei genitori ma non convivente con loro, a meno che non abbia costituito un nuovo nucleo familiare (cioè non sia coniugato e non abbia figli), fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso in cui i genitori non appartengano allo stesso nucleo, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, può scegliere di far parte del nucleo di uno dei due genitori.

Per le **persone in convivenza anagrafica**, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, si confermano, in via generale, le disposizioni previgenti, per le quali i soggetti in tale condizione fanno nucleo a sé stante. Tuttavia se sono coniugati fanno parte del nucleo familiare del coniuge secondo le regole precedentemente descritte.

Nei casi di **convivenza anagrafica**, il **figlio minorenn**e fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenn è considerato nucleo familiare a sé stante.

Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un **genitore con figlio minore**, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

L'indicatore della situazione reddituale - ISR

L'indicatore della situazione reddituale (ISR) è dato dalla somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare al netto degli importi di seguito specificati. Dalla somma così ottenuta sono ulteriormente detratte alcune spese o le franchigie riferite al nucleo familiare che di seguito si riportano.

I redditi e gli importi dei singoli componenti il nucleo sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Per le spese e le franchigie relative al nucleo familiare si fa invece riferimento all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

Per l'individuazione del **reddito del singolo componente** si stabilisce che, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, ai redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, ai proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP), al reddito figurativo delle attività finanziarie, già considerati dalla disciplina previgente, rilevi anche ogni altra fonte di reddito o trattamento, anche se esente, soggetta ad altre tipologie di imposta o prodotta all'estero.

In particolare, concorrono a formare il reddito:

- i redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;
- ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero (tassati esclusivamente nello Stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni);
- assegni effettivamente percepiti per il mantenimento di figli;
- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo percepiti da parte di amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef;
- redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef;
- il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

Una volta sommate le sopra indicate componenti reddituali vengono sottratti i seguenti importi:

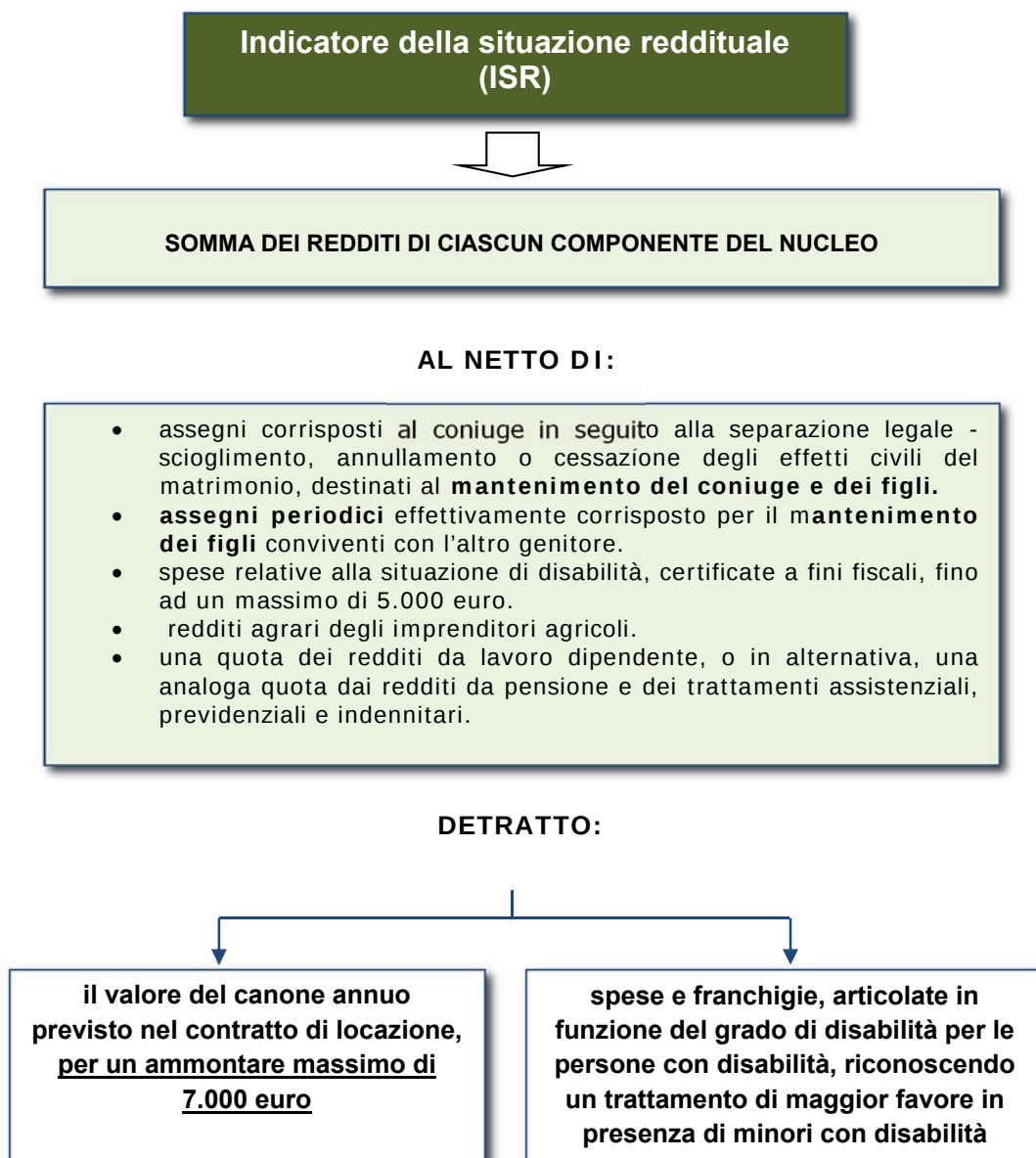
- gli assegni corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli.
- Similmente, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, deve essere sottratto l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposto per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore.
- Vengono inoltre sottratte, fino ad un massimo di 5.000 euro, una serie di spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali come ad esempio le spese per l'acquisto di cani guida.
- Come già previsto dalla disciplina previgente vengono sottratti i redditi agrari degli imprenditori agricoli.
- Si stabilisce poi la sottrazione di una quota dei redditi da lavoro dipendente, o in alternativa, è sottratta una analoga quota dai redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.

Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, determinata al netto delle sottrazioni sopra specificate vengono poi **detratte alcune spese o franchigie riferite al nucleo familiare**, che di seguito si sintetizzano:

- il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimo di 7.000 euro, (tale importo viene incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo);
- spese e franchigie, articolate in funzione del grado di disabilità per le persone con disabilità, riconoscendo un trattamento di maggior favore in presenza di minori con disabilità. Le definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza previste dalle diverse norme in essere, sono state accorpate in tre distinte classi: disabilità media, grave, e non autosufficienza (vedasi allegato 3 del D.P.C.M.).

Le **spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale** non possono essere sottratte nel caso di ricovero presso strutture residenziali, ma dovranno essere sottratte le spese per la retta versata per l'ospitalità alberghiera.

Nel caso in cui è richiesto un **trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario per un soggetto che ne sia già beneficiario**, l'Ente erogatore, in sede di accertamento dei requisiti per il mantenimento dello stesso, deve sottrarre al valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.



L'indicatore della situazione patrimoniale

Come già previsto dalla disciplina previgente, l'**indicatore della situazione patrimoniale** è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare. Le innovazioni introdotte dalla riforma riguardano la **valorizzazione degli immobili**, il trattamento della abitazione principale, la considerazione del patrimonio estero, i riferimenti per la contabilizzazione dei depositi e conti correnti bancari e postali e la franchigia relativa al patrimonio mobiliare.

Gli immobili sono considerati in **base al valore definito ai fini IMU** (anziché ICI), al netto del mutuo residuo, quale definito al 31 dicembre dell'anno precedente, a quello di presentazione della DSU.

NOTA BENE Il valore del patrimonio è quello determinato ai fini IMU anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta.

Il valore dell'abitazione principale, calcolato al netto del mutuo, non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di euro 52.500 (incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo). La parte eccedente tale valore viene considerata in misura pari a due terzi.

In riferimento alla abitazione principale va quindi evidenziato che, mentre nel regime previgente la franchigia risulta alternativa alla sottrazione del mutuo residuo, in base alla disciplina introdotta con il D.P.C.M. citato **le due agevolazioni si possono cumulare**.

ATTENZIONE In base alla nuova disciplina rileva il **patrimonio immobiliare all'estero** del quale viene preso in considerazione il valore, al netto del mutuo residuo, definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Riguardo il **patrimonio mobiliare** vengono confermate le componenti, già previste dalla legislazione previgente, che concorrono alla formazione del patrimonio stesso e le modalità di contabilizzazione, con l'unica eccezione dei depositi e conti correnti bancari e postali per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.

Si assume invece il **valore del saldo al 31 dicembre**, anche se inferiore alla consistenza media, se si è avuto un incremento del patrimonio mobiliare o immobiliare superiore alla differenza tra la consistenza media annua ed il valore del saldo al 31 dicembre.

Il patrimonio mobiliare è costituito dalle seguenti componenti, anche detenute all'estero: depositi e conti correnti bancari e postali; titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati; azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri; partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati; partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie; masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996; altri strumenti e rapporti finanziari nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione; il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata.

Viene infine ridotta, rispetto alla previgente disciplina, la franchigia sul patrimonio mobiliare, che viene articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare (6000 euro aumentati di 2000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro). La predetta franchigia è incrementata di euro 1.000 per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.

Le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

Le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria sono prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati rivolte a persone con disabilità o limitazioni dell'autonomia che possono consistere in interventi di aiuto domestico (per favorire la permanenza nel proprio domicilio), di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali o semiresidenziali (per persone non assistibili a domicilio) nonché

atti a favorire l'inserimento sociale (inclusi interventi di natura economica o buoni spendibili per l'acquisto di servizi).

Per la richiesta di prestazioni sociosanitarie rivolte a persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, si ha facoltà di scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli), escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.

Nel caso di persona con disabilità, maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.

Per le medesime prestazioni rivolte a persone minorenni, non è consentito optare per un nucleo ristretto, ma l'ISEE è calcolato nelle modalità di cui al paragrafo seguente.

L'ISEE calcolato sulla base del nucleo ristretto può essere utilizzato solo per la richiesta di prestazioni socio-sanitarie (o per prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca). Per la richiesta di altre prestazioni, pur in presenza di persone con disabilità, deve comunque essere utilizzato l'ISEE ordinario, calcolato a partire dal nucleo familiare standard.

Per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (ad esempio, ricovero presso residenze socio-assistenziali – RSSA, RSA, residenze protette, ecc.) nei confronti di persone maggiorenni, come per le altre prestazioni socio-sanitarie, si può scegliere di dichiarare il nucleo familiare ristretto.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse per la determinazione dell'ISEE.

Nel calcolo dell'indicatore reddituale non si applicano le detrazioni per le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero. Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del D.P.C.M. in esame.

La componente non è calcolata quando sia accertata una condizione di disabilità per il figlio o per un componente del nucleo ovvero l'estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

Le donazioni di cespiti, parte del patrimonio immobiliare del beneficiario, avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero in favore di persone non facenti parte del nucleo familiare, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante.

Sono inoltre valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone non facenti parte del nucleo familiare tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Le prestazioni agevolate rivolte a minorenni

L'ISEE Minorenni è l'indicatore per le prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza di componenti minorenni nel nucleo familiare.

Sono previste modalità differenziate di calcolo di tale indicatore in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione.

Se i **genitori non sono coniugati tra di loro** ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare si applicano le regole particolari di seguito descritte:

1. il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell'ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate:

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

2. Per le ipotesi in cui non ricorrano i casi descritti alle lettere c), d), e) ma ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) l'ISEE minorenni tiene conto della situazione economica di tale genitore, ed è prevista una particolarità di calcolo dell'ISEE minorenni. In tali due situazioni, infatti, si tiene conto, ai fini del calcolo dell'ISEE minorenni, del reddito e del patrimonio del genitore non convivente che abbia formato un nuovo nucleo familiare nonché della scala di equivalenza di tale nuovo nucleo. In tale ipotesi, si integra quindi l'ISEE del nucleo del figlio minorenne con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 del D.P.C.M.

3. Se ricorrono le ipotesi di cui alla lettera c), d), e), il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, non rientra nel nucleo del figlio minorenne, dunque non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE minorenni e pertanto quest'ultimo coincide con l'ISEE ordinario.

Inoltre, se i genitori del figlio minorenne sono coniugati tra loro l'ISEE minorenni coincide con l'ISEE ordinario e si applicano, pertanto, le regole di cui al paragrafo 3.

Oltre ai casi dei genitori coniugati tra loro, vi sono poi altri casi in cui l'ISEE minorenni coincide con l'ISEE ordinario e sono le ipotesi in cui i genitori del figlio minorenne sono conviventi, separati legalmente o divorziati tra loro. In tutti questi casi, quindi, si applica l'ISEE ordinario alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

Quindi, riepilogando:

1) **l'ISEE minorenni non coincide con l'ISEE ordinario nel caso di genitori non coniugati tra loro quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenne non si trova in alcuna delle fattispecie dalla lettera a) alla lettera e) poiché, in difetto di una delle situazioni ivi descritte, è come se il genitore non convivente (solo ai fini dell'ISEE minorenni) venisse attratto nel nucleo del figlio minorenne. L'ISEE minorenni verrà pertanto calcolato tenendo conto anche di tale genitore come se fosse un componente del nucleo.**

L'ISEE minorenni, inoltre, non coincide con l'ISEE ordinario ma tiene conto di tale genitore non convivente nei casi descritti ai punti a) e b), casi questi in cui si tiene conto della situazione economica di tale genitore, non già come se fosse componente del nucleo, ma con il meccanismo della componente aggiuntiva;

2) **l'ISEE minorenni coincide invece con l'ISEE ordinario nei casi di genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati ed anche di genitori non coniugati tra loro**, quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenne si trovi in una delle situazioni descritte alle lettere c) d) e).

PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI

Il genitore si considera facente parte del nucleo familiare del figlio se:

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti

ISEE minorenni non coincide con ISEE ordinario

- nel caso di genitori non coniugati tra loro quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenni non si trova in alcuna delle fattispecie dalla lettera a) alla lettera e)
- L’ISEE minorenni, inoltre, non coincide con l’ISEE ordinario ma tiene conto di tale genitore non convivente nei casi descritti ai

ISEE minorenni coincide con l’ISEE ordinario

- nei casi di genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati
- nei casi di genitori non coniugati tra loro, quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenni si trovi in una delle situazioni alle lettere c), d) ed e)

Le prestazioni per il diritto allo studio universitario

Per la richiesta di prestazioni nell’ambito del diritto allo studio universitario, vengono stabilite **modalità differenziate di calcolo dell’ISEE**.

Come previsto dal citato D.P.C.M., lo studente fa parte del nucleo dei genitori anche se non convivente anagraficamente con essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva autonomia sulla base della sussistenza di entrambi i seguenti requisiti:

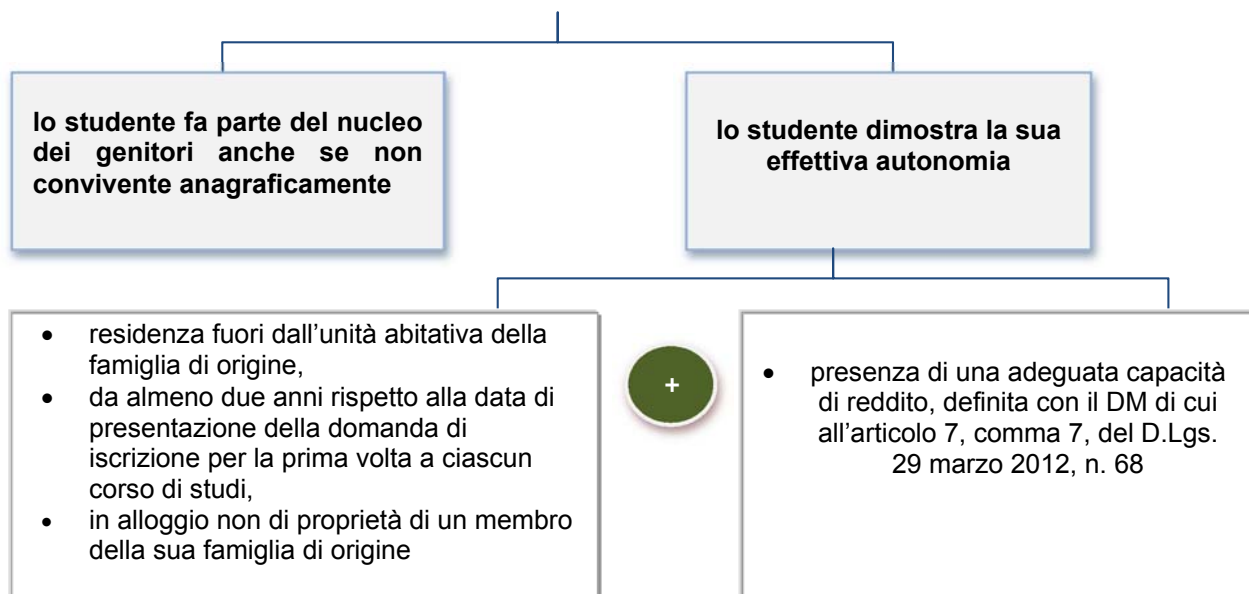
- a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine;
- b) presenza di una adeguata capacità di reddito, con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Per quanto riguarda il caso di **genitori coniugati non conviventi** tra loro si applicano gli stessi principi generali stabiliti dall’articolo 3, mentre in riferimento ai genitori non coniugati si applicano le stesse regole valide per le prestazioni rivolte ai minorenni, volte a tener conto della condizione economica del genitore non convivente.

Per le sole prestazioni connesse ai **corsi di dottorato di ricerca**, analogamente a quanto previsto per le prestazioni sociosanitarie, è possibile scegliere un nucleo ristretto (formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni, nonché dai figli maggiorenni fiscalmente a carico ai fini Irpef, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica).

PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

modalità differenziate di calcolo dell'ISEE



L'ISEE corrente (redditi degli ultimi 12 mesi)

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito (determinate, nella maggioranza dei casi, dalla perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare.

A chi possiede già un ISEE in corso di validità, viene data, pertanto, la possibilità di **calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi** (anche solo degli ultimi due mesi, che saranno moltiplicati per sei, in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE precedentemente calcolato.

In sintesi, **l'ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata**, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo.

Per poter richiedere l'ISEE Corrente è necessario:

- il possesso di un ISEE in corso di validità;
- una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti il nucleo come indicata successivamente;
- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato precedentemente.

Per la richiesta dell'ISEE corrente è necessario compilare l'apposito **Modulo, denominato Modulo Sostitutivo MS**.

NOTA BENE L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU (Modulo sostitutivo) alla quale deve essere allegata la documentazione e certificazione attestante la variazione della situazione lavorativa e le componenti reddituali aggiornate.

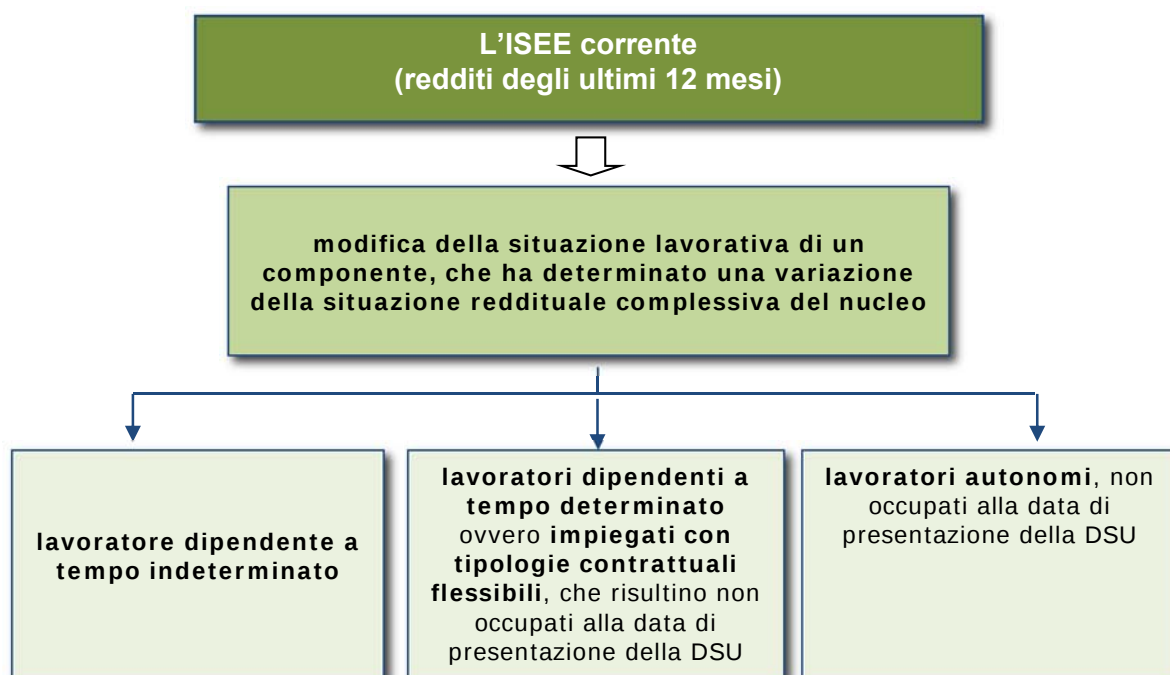
Le variazioni della situazione lavorativa che vengono considerate ai fini della richiesta dell'ISEE corrente sono le seguenti:

- a) **lavoratore dipendente a tempo indeterminato** per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) **lavoratori dipendenti a tempo determinato** ovvero **impiegati con tipologie contrattuali flessibili**, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) **lavoratori autonomi**, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

I redditi ed i trattamenti, che in presenza delle altre condizioni previste, possono essere aggiornati sono i seguenti:

- **redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati** conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazione;
- **redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo**, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo dell'esercizio dell'attività;
- **trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito**, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati (LD) percepiti nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazione

Solo nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile indicare, in alternativa, i redditi e i trattamenti percepiti negli ultimi 2 mesi. In tale ultimo caso i redditi e i trattamenti saranno moltiplicati per 6.



La dichiarazione sostitutiva unica – DSU

L'autodichiarazione e l'acquisizione diretta dei dati

Il D.P.C.M. citato prevede che alcune informazioni già disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate siano acquisite dal sistema informativo dell'ISEE e non vengano richieste al cittadino.

Ne deriva che le informazioni contenute nella DSU sono in parte auto dichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS, ad esempio indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare, assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni).

Le informazioni che devono essere auto dichiarate:

- a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
- b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive;
- c) l'eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
- d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
- e) il reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- f) le seguenti componenti reddituali: redditi esenti da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero; proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP); assegni per il mantenimento dei figli; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza dagli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);
- g) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito) non erogati dall'INPS, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef;
- h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli, nonché, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore;
- i) il valore del canone di locazione annuo;
- l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- m) le componenti del patrimonio immobiliare, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo;
- n) le componenti del patrimonio mobiliare;
- o) le donazioni di cespiti in caso di richiesta di prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- p) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento della Guardia di finanza.

La DSU modulare

In base al D.P.C.M. più volte citato, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.

In tale lasso di tempo, il sistema informativo ISEE tiene in memoria il contenuto della dichiarazione in modo tale che tutti i componenti il nucleo familiare possano richiedere prestazioni sociali agevolate senza ripetere la dichiarazione più volte.

Come nella disciplina previgente, il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni e possono chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare.

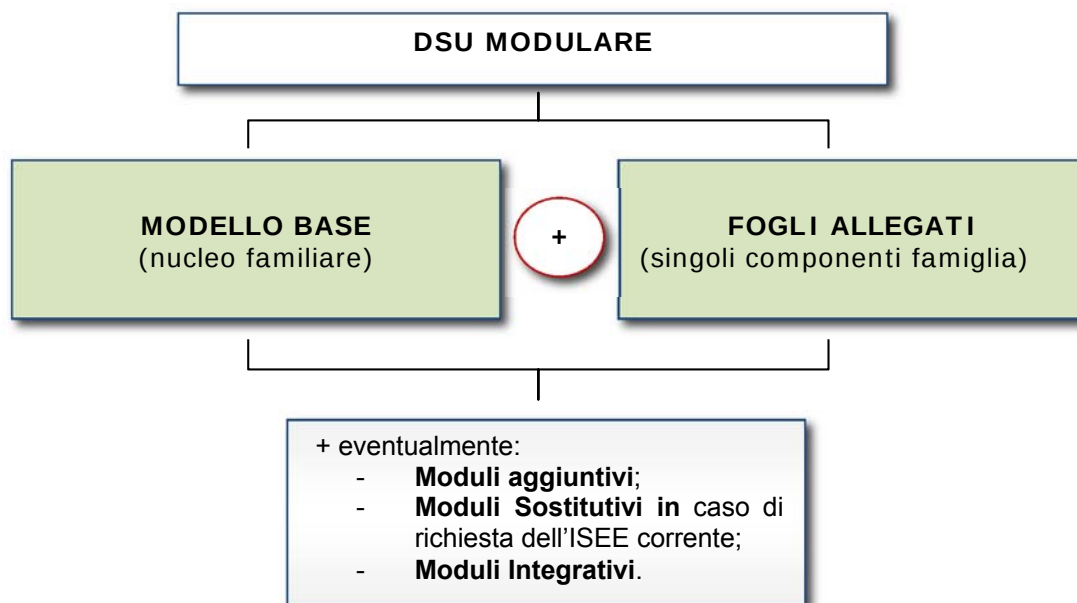
Il D.P.C.M. ha previsto che la DSU assuma un carattere modulare poiché non vi è più un'unica dichiarazione, identica per tutte le situazioni, ma una DSU strutturata su più Moduli, ed all'interno di essi, su più Quadri, in funzione della prestazione che si intende richiedere e delle caratteristiche del nucleo familiare richiedente.

In particolare, la **DSU** può essere composta da:

- un **Modello base**, relativo al nucleo familiare;
- **Fogli allegati**, relativi ai singoli componenti;

ed, eventualmente da:

- **Moduli aggiuntivi** per le informazioni necessarie al calcolo della componente aggiuntiva;
- **Moduli Sostitutivi** in caso di richiesta dell'ISEE corrente;
- **Moduli Integrativi**.



Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare una **DSU MINI** che consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo. La compilazione della DSU MINI consente di calcolare l'ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.

Solo in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario fornire informazioni aggiuntive. In tali ipotesi, per ottenere l'ISEE, occorre compilare la DSU nella sua versione estesa.

In particolare, la **DSU MINI** non può essere presentata quando ricorre una delle seguenti situazioni:

- presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti
- richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario
- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi

- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari

In alcune di tali situazioni, inoltre, (ad esempio prestazioni socio-sanitarie, universitarie) le informazioni raccolte consentono di calcolare ISEE specifiche meglio rappresentano le particolarità di tali prestazioni e le caratteristiche del nucleo.

Per la modulistica e le relative istruzioni di compilazione si rinvia all'allegato del decreto interministeriale del 7 novembre 2014 già citato.

DSU MINI

ISEE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA per il calcolo dell'ISEE modello MINI

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate (ad es. retta agevolata per l'asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie). Raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti (rispettivamente, nel "Modello Base" – MB – e nei "Fogli Componente" – FC).

Nella gran parte delle situazioni è sufficiente compilare il presente modello MINI, costituito dalla prima parte del Modello Base (MB.1) e dalla prima parte del Foglio componente (FC.1).

In alcuni casi, però, il modello MINI non è sufficiente. Infatti, a seconda del tipo di prestazioni che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare si rende necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive. In particolare, il modello MINI non può essere presentato quando ricorre una delle situazioni seguenti:

- ✓ richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario
- ✓ presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti
- ✓ presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi
- ✓ esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.

In tali casi deve essere compilata la DSU nella sua versione estesa.

L'ISEE sarà calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati (ad es. redditi, trattamenti economici, ecc.) rilevati direttamente negli archivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS. L'attestazione dell'ISEE è resa disponibile dall'INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU. Se il dichiarante rileva inesattezze nell'attestazione o non ha ricevuto l'attestazione medesima entro il quindicesimo giorno lavorativo, al fine di rettificare l'attestazione o integrare la DSU per il calcolo dell'ISEE, deve compilare il Modulo FC.3 (vedi istruzioni).

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che i dati personali, anche sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l'ISEE saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché da leggi e regolamenti, al fine di definire il procedimento per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) regolato dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Il trattamento dei dati, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, avverrà ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte. Il conferimento dei dati è obbligatorio, fatta eccezione per le informazioni espressamente segnalate come facoltative e comunque utili per agevolare il contatto diretto con il dichiarante, ovvero utili per la richiesta di determinate prestazioni sociali agevolate. La mancata fornitura dei dati potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione del procedimento.

I dati personali conferiti potranno essere comunicati, esclusivamente nei casi e nei limiti previsti da norme di legge, ad altri soggetti pubblici o privati. In particolare, i dati saranno oggetto di scambio telematico con l'Agenzia delle Entrate ai fini della trasmissione delle informazioni (non autodichiarate) per il calcolo dell'ISEE presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria. Inoltre l'Inps verifica l'esistenza di omissioni ovvero difformità tramite la consultazione dei pertinenti archivi amministrativi delle altre pubbliche amministrazioni, secondo le norme in vigore.

L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali rivolgendosi direttamente al direttore della struttura Inps territorialmente competente; qualora si tratti di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale anche per il tramite dell'agenzia stessa.

Attenzione: verranno effettuati dei controlli sui dati dichiarati dal dichiarante riferiti a ciascun componente del nucleo familiare. Inoltre l'acquisizione diretta da parte dell'INPS dei dati inerenti i redditi, i trattamenti previdenziali, assistenziali, indennitari ed i patrimoni, in possesso degli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, avverrà con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare.

Io sottoscritto _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto segue:

QUADRO A NUCLEO FAMILIARE	COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE																																										
Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della DSU	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cognome</th> <th>Nome</th> <th>Codice fiscale</th> <th>Data di nascita</th> <th>Comune o Stato estero di nascita</th> <th>Sesso</th> <th>Assenza di reddito / patrimonio del minore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ M ☐ F</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ M ☐ F</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ M ☐ F</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ M ☐ F</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ M ☐ F</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>	Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Comune o Stato estero di nascita	Sesso	Assenza di reddito / patrimonio del minore						☐ M ☐ F	☐						☐ M ☐ F	☐						☐ M ☐ F	☐						☐ M ☐ F	☐						☐ M ☐ F	☐
Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Comune o Stato estero di nascita	Sesso	Assenza di reddito / patrimonio del minore																																					
					☐ M ☐ F	☐																																					
					☐ M ☐ F	☐																																					
					☐ M ☐ F	☐																																					
					☐ M ☐ F	☐																																					
					☐ M ☐ F	☐																																					
Indicare il dichiarante nel primo rigo della tabella.	NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORENNI BARRARE LA CASELLA: ☐ NEL NUCLEO FAMILIARE, IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, ENTRAMBI I GENITORI, O L'UNICO GENITORE PRESENTE, HANNO SVOLTO ATTIVITÀ DI LAVORO O DI IMPRESA PER ALMENO SEI MESI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEI REDDITI DICHIARATI (ES. NEL 2015 L'ANNO DI RIFERIMENTO È IL 2013) ☐ IL NUCLEO È COMPOSTO ESCLUSIVAMENTE DA GENITORE SOLO CON I SUOI FIGLI MINORENNI (NEL CASO DI GENITORI NON CONVIVENTI E NON CONIUGATI TRA LORO, VEDI ISTRUZIONI)																																										
Per ogni componente, va compilato il foglio componente (modulo FC). Solo per i componenti minorenni, indicare l'eventuale assenza di reddito e patrimonio barrando la casella. In tal caso, per i minorenni il modulo FC non va compilato, se non per la sezione relativa alla disabilità – Quadro FC7 – laddove ricorra (oltre alla sezione anagrafica – Quadro FC1).	NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI Indicare il numero di figli (anche maggiorenni) degli stessi genitori, ovvero di uno stesso componente o del suo coniuge N. FIGLI ____ DI CUI CONVIVENTI ____																																										
QUADRO B CASA DI ABITAZIONE	CASA DI ABITAZIONE VIA _____ N. ____ CAP _____ COMUNE _____ PR. ____ ☐ DI PROPRIETÀ (O ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO COME L'USUFRUTTO, ETC.) ☐ IN LOCAZIONE ☐ ALTRO (ES. COMODATO GRATUITO) CONTRATTO DI LOCAZIONE Codice fiscale dell'intestatario o degli intestatari del contratto 1 _____ 2 _____ Estremi di registrazione del contratto di locazione: DATA _____ SERIE _____ NUMERO _____ / _____ COD. UFFICIO _____ Canone annuale della locazione, previsto dal contratto: € _____,00 CONIUGI CON DIVERSA RESIDENZA I coniugi, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, scelgono come residenza familiare di riferimento quella: BARRARE LA CASELLA ☐ DEL DICHIARANTE ☐ DEL CONIUGE In caso di mancato accordo, vedi istruzioni.																																										

Modulo FC.1, componente n.

ATTENZIONE: ferme restando le conseguenze anche penali per le dichiarazioni mendaci, su tutti i dati auto-dichiarati verranno effettuati controlli sistematici, possibili anche tra il momento della ricezione della DSU e quello della consegna dell'attestazione ISEE. Le difformità e/o omissioni, eventualmente rilevate dai controlli effettuati prima della consegna dell'attestazione, saranno indicate nell'attestazione stessa. In tal caso il cittadino potrà presentare una nuova DSU ovvero giustificare all'ente erogatore, producendo idonea documentazione, le difformità e/o omissioni rilevate e dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati in dichiarazione.

QUADRO FC1 DATI DEL COMPONENTE	Cognome _____	Nome _____	Codice fiscale _____	Relazione con il dichiarante _____			
I dati sono quelli alla data di presentazione della DSU Nella colonna "Relazione con il dichiarante" indicare: D = DICHIARANTE C = CONIUGE F = FIGLIO MINORENNE MA = MINORE IN AFFIDAMENTO PREADOTT. FC = FIGLIO MAGGIORENNE CONVIVENTE FNC = FIGLIO MAGGIORENNE NON CONVIVENTE (a carico ai fini IRPEF) P = ALTRA PERSONA NEL NUCLEO GNC = GENITORE NON CONIUG. E NON CONVIVENTE (vedi istruzioni)	Cittadinanza _____						
	Residenza (solo se diversa dalla casa di abitazione indicata al Quadro B)						
	VIA _____ N. _____ CAP _____						
	COMUNE _____ PR. _____						
	Tel. (facoltativo) _____ E-mail (facoltativo) _____						
CONVIVENZA ANAGRAFICA BARRARE LA CASELLA: ☐ l'indirizzo di residenza corrisponde ad una convivenza anagrafica (cioè la persona abita in istituto religioso, di cura, di assistenza, militare, di pena e simili; vedi istruzioni)							
ATTIVITA' LAVORATIVA Questa informazione non occorre per il calcolo dell'ISEE. Tuttavia può essere utile indicarla al fine di accedere a prestazioni per le quali l'ente erogatore preveda quale requisito soggettivo la condizione lavorativa. Barrare la casella: ☐ Lavoratore dipendente a tempo indeterminato ☐ Lavoratore dipendente a tempo determinato o con contratto di apprendistato ☐ Lavoratore con contratto di somministrazione ("interinale") ☐ Lavoratore o disoccupato con sostegno al reddito (cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, contratti di solidarietà; lavori socialmente utili; mobilità, ASPI, etc.) ☐ Lavoratore parasubordinato (coll. a progetto o Co.Co.Co) ☐ Lavoro accessorio (voucher), occasionale, tirocini/stages, etc. ☐ Lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore ☐ Non occupato ☐ Pensionato ☐ Casalinga ☐ Studente ☐ Altro							
QUADRO FC2 PATRIMONIO MOBILIARE	BARRARE LA CASELLA ☐ Nell'anno precedente la presente DSU non è stato posseduto alcun rapporto finanziario. ☐ Nell'anno precedente la presente DSU è stato posseduto almeno un rapporto finanziario Per ciascun rapporto finanziario, indicare il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre ultimo scorso (se il saldo è nullo o negativo indicare 0), nonché il valore della giacenza media annua dell'anno precedente						
Sez. I – Depositi e conti correnti bancari e postali Nella colonna "Tipo rapporto" indicare: 01 per Conto corrente; 03 per Conto deposito a risparmio libero/vincolato (inclusi Libretti di risparmio postale); 09 per Conto terzi individuale/globale Indicare data inizio e data fine solo se il rapporto è stato aperto o cessato in corso d'anno	TIPO RAP. PORTO	IDENTIFICATIVO RAPPORTO	CODICE FISCALE DELL'OPERATORE FINANZIARIO	SALDO AL 31 DICEMBRE	GIACENZA MEDIA	DATA INIZIO	DATA FINE
TOTALE (A)					TOTALE (B)	DIFFERENZA (A-B)	
_____ ,00					_____ ,00	_____ ,00	
Se la differenza (A-B) è positiva, l'ISEE è calcolato sul saldo; se negativa, sulla giacenza media. Se però sono stati fatti nell'anno precedente acquisti netti di beni immobiliari (ad es. acquisto di una casa) o di altre componenti il patrimonio mobiliare (ad es., acquisto di titoli di stato) per un ammontare superiore alla differenza (A-B), allora l'ISEE è calcolato sul saldo. In tal caso compilare di seguito.							
BARRARE LA CASELLA ☐ Nell'anno precedente la DSU, l'incremento di altre componenti il patrimonio mobiliare e immobiliare è stato superiore alla differenza tra la giacenza media e il saldo al 31 dicembre							
INCREMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NELL'ANNO PRECEDENTE (C)				INCREMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE NELL'ANNO PRECEDENTE (D)		TOTALE (C+D)	
_____ ,00				_____ ,00		_____ ,00	

QUADRO FC2 (SEGUE) Sez. II – Altre forme di patrimonio mobiliare Nelle colonne "Tipo rapporto" indicare: 02 per Conto deposito titoli e/o obbligazioni; 06 per Gestione collettiva del risparmio; 08 per Gestione patrimoniale; 07 per Certificati deposito e buoni fruttiferi; per i codici relativi ad altre forme di patrimonio mobiliare meno ricorrenti, vedi istruzioni.	Per ciascun rapporto finanziario, indicare il valore al 31 dicembre (salvo quando non rilevabile, vedi istruzioni)					
	TIPO RAP- PORTO	IDENTIFICATIVO RAPPORTO	CODICE FISCALE DELL'OPE- RATORE FINANZIARIO	VALORE	DATA INIZIO	DATA FINE
				_____,00		
				_____,00		
				_____,00		
				_____,00		
QUADRO FC3 PATRIMONIO IMMOBILIARE Nella colonna "Tipo di patrimonio" indicare: F=fabbricati; TE=terreni edificabili; TA=terreni agricoli. Nella Colonna "Casa di abitazione", indicare in corrispondenza dell'immobile dichiarato come casa di abitazione nel Quadro B	Indicare il patrimonio immobiliare in Italia e all'estero (un cespite per ogni riga della tabella) posseduto alla data del 31 dicembre ultimo scorso.					
	TIPO DI PATRI- MONIO	SITUATO NEL COMUNE O STATO ESTERO	QUOTA POSSE- DUTA (%)	VALORE AI FINI IMU della quota posseduta (VALORE AI FINI IMU se determinato all'estero)	QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (della quota posseduta)	CASA DI ABITAZIONE
				_____,00	_____,00	
				_____,00	_____,00	
				_____,00	_____,00	
				_____,00	_____,00	
QUADRO FC4 REDDITI E TRATTAMENTI DA DICHIARARE A FINI ISEE I particolari redditi e trattamenti da indicare sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio, nel 2015 indicare i redditi percepiti nel 2013). Gli altri redditi e trattamenti sono rilevati direttamente presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate.	REDDITI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA O A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA (vedi istruzioni, voce corrispondente)		REDDITI ESENTI DA IMPOSTA (esclusi trattamenti erogati da INPS)		PROVENTI AGRARI DA DICHIARAZIONE IRAP	
	_____,00		_____,00		_____,00	
	REDDITI FONDIARI DI BENI NON LOCATI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELL'IMU (vedi istruzioni)			TRATTAMENTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E INDENNITARI NON SOGGETTI AD IRPEF E NON EROGATI DALL'INPS		
	_____,00			_____,00		
	REDDITI DA LAVORO O FONDIARI PRODOTTI ALL'ESTERO					
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO TASSATI ESCLUSIVAMENTE ALL'ESTERO		REDDITO LORDO DICHIARATO AI FINI FISCALI DEI RESIDENTI ALL'ESTERO (ISCRITTI ALL'AIRE) NEL PAESE DI RESIDENZA		REDDITI FONDIARI DI BENI SITUATI ALL'ESTERO NON LOCATI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELL'IMU	
	_____,00		_____,00		_____,00	
QUADRO FC5 ASSEGNI PERIODICI PER CONIUGE E FIGLI Indicare gli importi percepiti e corrisposti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio, nel 2015 indicare gli assegni percepiti nel 2013)	ASSEGNI PERCEPITI Vanno inclusi tra gli assegni percepiti solo quelli per il mantenimento dei figli, essendo quelli per il coniuge già inclusi nel reddito complessivo (direttamente rilevato dall'Agenzia delle Entrate) ASSEGNI PER IL MANTENIMENTO DI FIGLI _____,00					
	ASSEGNI CORRISPOSTI ASSEGNI PERIODICI EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTI AL CONIUGE (COMPRESI QUELLI DESTINATI AL MANTENIMENTO DEI FIGLI) IN SEGUITO ALLA SEPARAZIONE LEGALE ED EFFETTIVA O ALLO SCIoglimento DEL MATRIMONIO (come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria) _____,00 ASSEGNI PERIODICI EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTI PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI CONVIVENTI CON L'ALTRO GENITORE, NEL CASO IN CUI I GENITORI NON SIANO CONIUGATI O SEPARATI _____,00					
QUADRO FC6 AUTOVEICOLI E ALTRI BENI DUREVOLI Nella colonna "Tipo" indicare: A = autoveicolo, M = motoveicolo, N = nave, I = imbarcazione da diporto	Indicare gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché navi e imbarcazioni da diporto intestati, alla data di presentazione della DSU					
	TIPO	TARGA VEICOLO (O ESTREMI REGISTRAZIONE)				
Io sottoscritto/a _____, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato il presente modulo FC, quadri FC1, FC2, □ FC3, □ FC4, □ FC5, □ FC6, □ FC7, □ FC8, sez. II, parte integrante della DSU, e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.						
(luogo)	(data)	(firma del dichiarante)				

SOTTOSCRIZIONE DELLA DSU

Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato il modulo MB (quadri A e B) e n. ____ moduli FC, e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che per il calcolo dell'ISEE è necessario acquisire direttamente informazioni su redditi e trattamenti in possesso degli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare.

Dichiaro di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000. Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Agenzia delle Entrate presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159; ove emergano divergenze i nominativi saranno comunicati alla Guardia di Finanza.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(luogo)

(data)

(firma del dichiarante)

DICHIARAZIONE RESA NELL'INTERESSE O IN NOME E PER CONTO DI ALTRI

☐ La presente dichiarazione è resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante (barrare la casella se ricorre il caso);

☐ La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale (barrare la casella se ricorre il caso).

Se ricorre uno dei casi suddetti, ogni riferimento al "dichiarante" del presente modello base e nei fogli allegati, è da intendersi come riferimento al soggetto impedito o incapace nell'interesse o per conto del quale è redatta la dichiarazione.

INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE DICHIARA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE

Cognome _____ Nome _____

Comune o Stato estero di nascita _____ prov. _____ Data di nascita _____

Comune di residenza _____ prov. _____ CAP _____

Indirizzo e n. civico _____ n°. telefono (facoltativo) _____

E-mail (facoltativo) _____

MODALITÀ RITIRO ATTESTAZIONE ISEE

L'attestazione riportante l'ISEE e le informazioni per il calcolo possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (indicare ove esistente): _____

L'attestazione riportante l'ISEE e le informazioni usate per il calcolo è inviata dall'INPS a tale indirizzo entro il decimo giorno lavorativo dopo la presentazione della DSU. Negli stessi termini temporali, il dichiarante o un componente il nucleo familiare possono comunque accedere all'area servizi del portale web dell'INPS, previa registrazione, e acquisire l'attestazione nella sezione dedicata all'ISEE ovvero richiedere l'attestazione presso le sedi territoriali dell'INPS.

Se il dichiarante preferisce ritirare l'attestazione presso il CAF o l'ente erogatore presso il quale ha presentato la DSU, deve barrare e sottoscrivere di seguito:

☐ conferisco mandato al CAF o all'ente erogatore presso il quale ho sottoscritto la presente DSU a ricevere, ai soli fini del rilascio al sottoscritto, l'attestazione contenente l'ISEE e le informazioni usate per il calcolo e conseguentemente richiedo all'INPS di rendere disponibili le medesime informazioni e attestazione.

(luogo)

(data)

(firma del dichiarante)

RISERVATO ALL'UFFICIO

ATT. N° _____ Ente _____

RICEVUTA ATTESTANTE LA PRESENTAZIONE DELLA DSU

Io sottoscritto _____ attesto che è stata presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni, la dichiarazione del Sig/ra _____

Attesto, altresì, che la dichiarazione è costituita dal modulo MB.1, di cui sono stati compilati i quadri A e B, e da n. ... moduli FC.1.

(luogo)

(data)

(timbro dell'ente e firma dell'addetto)

La presente DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Copia della DSU è disponibile, per eventuali controlli, presso questo ufficio, e le informazioni in essa contenute sono trasmesse entro quattro giorni lavorativi al sistema informativo dell'ISEE presso l'INPS. Sulla base delle informazioni contenute nella DSU e di altre informazioni rilevate presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate verrà rilasciata entro dieci giorni lavorativi un'attestazione contenente il calcolo dell'ISEE e le informazioni usate per ottenerlo. L'attestazione può essere utilizzata nel periodo di validità da ciascun componente il nucleo familiare.

La presentazione della DSU ed il calcolo dell'ISEE

La DSU può essere presentata: all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, ai Comuni, ai centri di assistenza fiscale (CAF) o all'INPS, in via esclusivamente telematica (circolare n. 130 del 2011), mediante le postazioni informatiche self-service presenti presso le sedi INPS (v. circolare n. 61 del 2014) o collegandosi al sito Internet www.inps.it.

Il portale ISEE sarà disponibile nella sezione del sito "Servizi on-line" – "Servizi per il Cittadino" al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS.

Le modalità di rilascio del PIN sono descritte nella sezione "Il PIN on line" del sito INPS.

Nel caso di presentazione della DSU tramite il portale ISEE il cittadino è supportato da un percorso di acquisizione telematica assistita che è di guida ed orientamento in tutta la fase di inserimento delle informazioni da auto dichiarare.

Indipendentemente dal canale prescelto, al momento della presentazione, la DSU contiene solo le informazioni auto dichiarate. In tale fase, pertanto, al dichiarante viene rilasciata una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell'ente acquirente (INPS, Comuni, CAF o l'Ente erogatore), ma non l'ISEE calcolato. Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate.

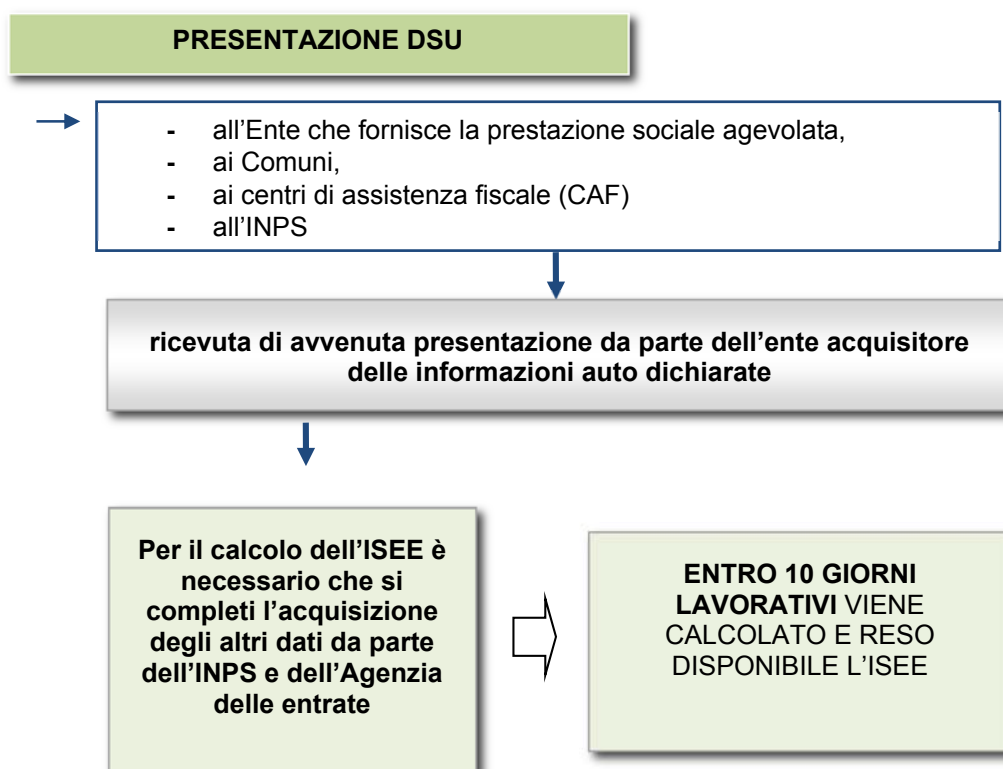
L'acquisizione di tutte le informazioni, auto dichiarate ed attinte dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, si articola secondo la seguente tempistica:

Entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della DSU i soggetti che la hanno acquisita trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE;

Entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati auto dichiarati e dell'inoltro della relativa richiesta da parte dell'INPS avviene l'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE;

Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria l'INPS (in base ai dati auto dichiarati, a quelli acquisiti dall'Agenzia delle entrate e a quelli presenti nei propri archivi) determina l'ISEE e lo rende disponibile ai soggetti interessati secondo le modalità specificate nel paragrafo successivo.

Pertanto **entro 10 giorni lavorativi** viene calcolato e reso disponibile l'ISEE.



L'attestazione

Completato l'iter di acquisizione dei dati rilevanti per la DSU, l'INPS rende disponibile al dichiarante l'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi acquisiti dagli archivi amministrativi che sono necessari al calcolo, mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali.

La stessa attestazione, comprensiva di tutte le informazioni sopra indicate, può essere resa disponibile dall'INPS al dichiarante presso l'Ente al quale è stata presentata la dichiarazione. A tal fine l'Ente per ricevere, ai soli fini del rilascio al dichiarante, l'attestazione e le sopra richiamate informazioni, dovrà essere in possesso di specifico mandato scritto del dichiarante stesso, il quale compilerà la sezione della DSU "modalità ritiro attestazione".

Invece, gli altri componenti del nucleo familiare diversi dal dichiarante possono richiedere la sola attestazione riportante l'ISEE all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali.

L'attestazione potrà essere poi usata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell'accesso ai servizi di pubblica utilità.

Nel caso eccezionale in cui **trascorrano 15 giorni lavorativi** dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l'attestazione, è possibile compilare l'apposito **Modulo integrativo** per auto dichiarare i dati per il calcolo dell'ISEE ed ottenere un'attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell'attestazione precedentemente richiesta.

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.

L'attestazione ISEE, rilasciata a seguito del calcolo dell'indicatore o degli indicatori richiesti conterrà, per ogni indicatore calcolato, i seguenti elementi:

nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'indicatore;

valore dell'indicatore;

prestazioni a cui è possibile accedere utilizzando l'indicatore calcolato;

modalità di calcolo dell'indicatore, con dettaglio dei dati sintetici di Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP), Indicatore della Situazione Economica (ISE), scala di equivalenza, eventuale valore della componente aggiuntiva;

periodo di validità dell'attestazione ed eventuali omissioni/difficoltà rilevate.

L'ISEE ordinario è valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, ma potrebbe applicarsi o non applicarsi ad altre prestazioni, per le quali sono previste degli ISEE in situazioni specifiche, a seconda se ricorrano o meno determinate caratteristiche del richiedente e del suo nucleo (ad esempio condizione del genitore non coniugato e non convivente ecc.)

Al fine di fornire tali informazioni nell'attestazione dell'ISEE ordinario sono indicate, sulla base dei dati forniti dal dichiarante, le prestazioni per le quali l'ISEE ordinario può o non può essere utilizzato, raggruppate nelle seguenti categorie:

- prestazioni agevolate rivolte a minorenni;
- prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
- prestazioni socio sanitarie residenziali per persone maggiorenni;
- prestazioni agevolate di natura socio sanitaria non residenziali per persone maggiorenni e corsi di dottorato di ricerca se non si è optato per il nucleo ristretto.

Se l'ISEE ordinario, sulla base delle informazioni fornite dal dichiarante, non è applicabile ad una o più categorie delle prestazioni suddette, sarà necessario consultare la tabella corrispondente, nei successivi

fogli dell'attestazione, in cui rientra la prestazione richiesta per conoscere l'ISEE da applicare al singolo beneficiario.

Il Modulo integrativo (Modulo FC.3)

Il Modulo integrativo, denominato Modulo FC.3, è utilizzato per auto dichiarare alcuni dati in presenza di particolari situazioni di seguito descritte.

Tale Modulo, come già accennato al paragrafo 10.4, può essere utilizzato nel caso eccezionale in cui siano trascorsi 15 giorni lavorativi e non si sia ricevuta l'attestazione ISEE. In tal caso mediante tale Modulo sarà possibile integrare la precedente DSU con i dati normalmente non auto dichiarati provenienti dagli archivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS.

Occorre inoltre utilizzare tale Modulo se nell'anno di riferimento della DSU uno o più componenti del nucleo familiare si è trovato in uno dei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali. In tal caso dovranno essere auto dichiarate tutte le tipologie di reddito possedute a completamento delle componenti reddituali già indicate nell'apposito Quadro del Foglio componente.

Il Modulo integrativo può essere infine utilizzato nel caso in cui il dichiarante, dopo aver visionato l'attestazione ISEE, rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS (relativamente ai dati non auto dichiarati quali redditi, trattamenti e spese) ed intenda quindi chiederne la rettifica, mediante l'autodichiarazione delle componenti per cui rilevi inesattezze.

In tal caso, il Modulo può essere compilato e sottoscritto, oltre che dal dichiarante che ha presentato la DSU, dal componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i dati.

Il Modulo può essere presentato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'attestazione dell'INPS ed è eventualmente corredato da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva o altra documentazione riferita alla situazione reddituale, atti a comprovare l'inesattezza rilevata.

Le modalità con cui il modulo integrativo è acquisito nel sistema informativo dell'ISEE e l'attestazione definitiva resa disponibile al dichiarante sono le medesime previste per la DSU.

In particolare, come previsto dal decreto interministeriale 7 novembre 2014, il modulo integrativo è presentato ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla INPS in via telematica (v. paragrafo 10.3).

L'ente che ha ricevuto il modulo trasmette per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in esso contenuti al sistema informativo dell'ISEE. L'INPS e l'Agenzia delle entrate verificano nei propri archivi le informazioni contenute nel modulo integrativo entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del modulo medesimo. L'INPS entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente rende disponibile l'attestazione definitiva nelle modalità sopra descritte (vedi paragrafo 10.4).

Se, all'esito delle verifiche, negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate permane una discordanza tra quanto dichiarato dal cittadino e quanto rilevato negli archivi, l'attestazione riporterà anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS. In tal caso, tale attestazione definitiva è valida ai fini dell'erogazione della prestazione sebbene riporti delle discordanze, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nel modulo integrativo. I nominativi dei dichiaranti per cui permangano discordanze sono comunque comunicati alla Guardia di finanza ai fini della programmazione dell'attività di accertamento.

I controlli

Il D.P.C.M. prevede, in attuazione dell'articolo 5 del DL n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, un **rafforzamento del sistema dei controlli** svolti da:

- Agenzia delle entrate,

- da INPS,
- dagli enti erogatori
- e dalla Guardia di finanza.

In particolare, in relazione ai dati auto dichiarati, **l'Agenzia delle Entrate effettua dei controlli automatici** e rileva omissioni e difformità tra quanto dichiarato dal cittadino e gli elementi in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti finanziari, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico. Per dati auto dichiarati per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, è previsto che l'INPS stabilisca procedure per il controllo automatico delle componenti auto dichiarate attraverso collegamenti con gli archivi delle amministrazioni pubbliche che dispongono dei dati rilevanti.

Anche **gli enti erogatori effettuano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, controlli, diversi** da quelli suddetti, su quanto dichiarato dal cittadino, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari delle prestazioni ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell'attività di accertamento della Guardia di finanza.

Nell'ambito dell'attività di accertamento stessa una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari della prestazione, secondo criteri selettivi.

Per assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli suddetti, il legislatore ha previsto che vengano comunicati alla Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti nei confronti dei quali l'Agenzia delle entrate ha rilevato divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare.

Omissioni o difformità

Le eventuali omissioni o difformità riscontrate a seguito dei controlli automatici sono riportate analiticamente nell'attestazione contenente l'ISEE. In tal caso il soggetto richiedente la prestazione ha una duplice possibilità:

1. **presentare una nuova DSU**, che tenga conto dei rilievi formulati;
2. **richiedere ugualmente la prestazione tramite l'attestazione** relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità.

La dichiarazione di cui al precedente punto 2, infatti, è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Il sistema informativo dell'ISEE: finalità ed utilizzo da parte degli enti erogatori

L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE ed è a tal fine titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il predetto sistema informativo consente all'ente erogatore di prestazioni sociali agevolate di verificare il possesso dei requisiti in capo al richiedente per il riconoscimento delle prestazioni stesse legate a determinate situazioni economiche; a tal fine, l'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi al richiedente, compresi l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.

In particolare, l'ente erogatore, qualora il richiedente o altro componente il suo nucleo familiare, abbia già presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione sociale agevolata richiesta, l'Istituto mette a disposizione il valore ISEE, la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche.

L'ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede sia all'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti assistenziali,

previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, da esso erogati a qualunque titolo, sia ai controlli sulle informazioni auto dichiarate dal dichiarante.

Inoltre, l'INPS fornisce all'ente erogatore le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi.

L'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e l'assegno di maternità concessi dai Comuni. Revisione soglie

Il D.P.C.M. 159/2013 prevede una **revisione delle soglie dell'assegno** ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) e **dell'assegno di maternità** (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, si riferiscono all'ISEE e non più all'ISE.

Più precisamente, l'assegno per il nucleo con almeno tre figli minori è concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.446 euro, mentre l'assegno di maternità è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro.

In deroga alla previsione vigente, in base alla quale per l'assegno di maternità rileva la soglia in vigore al momento della nascita del figlio, per le domande di assegno di maternità presentate successivamente al 1 gennaio 2015 e riferite ai figli nati precedentemente a tale data, si applica la soglia di 16.737 euro.

Entrambe queste nuove soglie devono essere rivalutate sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, affinché possano essere applicate per la richiesta di prestazioni successive al 1 gennaio 2015, ma riferite all'anno 2014.

Con specifica circolare saranno fornite le nuove soglie dell'ISEE rivalutate sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'importo dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori è corrisposto:

- **in misura intera per i valori dell'ISE inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE** (determinata dalla moltiplicazione di 8.446 per la scala di equivalenza) e l'importo dell'assegno su base annua;
- **in misura ridotta**, per importi annui non inferiori a 10,33 euro, per i valori dell'ISE compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita.

Dopo aver effettuato la rivalutazione suddetta, le soglie e gli importi dovranno essere rivalutati sulla base della variazione 2014 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per renderli applicabili all'anno 2015. Viene, infatti, confermata la rivalutazione annuale degli importi degli assegni e dei requisiti economici sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DELLA NUOVA DSU

DATI ANAGRAFICI

- Codice Fiscale e Documento d'identità del dichiarante
- Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
- Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione)

REDDITI del secondo anno precedente la presentazione dell'ISEE (per le DSU presentate nel 2015 il reddito di riferimento è quello del 2013)

- Modello 730 e/o Modello Unico e (per i dipendenti/pensionati) - Modelli CUD – Dichiarazione Irap (per imprenditori agricoli)
- Certificazioni e/o altra documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all'estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari) ecc.

PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE, al 31/12 dell'anno precedente la presentazione dell'ISEE

- Documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare, anche se detenuto all'estero, e dati dell'operatore finanziario: depositi bancari e postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi d'investimento, forme assicurative di risparmio, ecc...
- Giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali (estratti conto trimestrali e/o mensili)
- Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio presentato ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti
- Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, **anche se detenuto all'estero** (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili)
- Atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni socio-sanitarie residenziali)
- Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l'acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà.

PORTATORI DI HANDICAP

- certificazione dell'handicap (denominazione dell'ente che ha rilasciato la certificazione, numero del documento e data del rilascio)
- **NOVITA' ->** ed eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali (nell'anno precedente la presentazione della DSU)
- **NOVITA' ->** e/o per l'assistenza personale (detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU).

NOVITA' -> AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla data di presentazione della DSU

- Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500 cc, di navi e imbarcazioni da diporto.

CASI RISOLTI

Oggetto	ISEE: L'AUTODICHIARAZIONE SULLA GIACENZA MEDIA
Domanda	<i>Sono alla ricerca di lavoro, senza reddito, né sussidio e con un mutuo della casa da pagare. Vista la necessità rappresentata dalla mia situazione, la scorsa settimana mi sono recata al Caf per chiedere la compilazione dell'ISEE, che allegherò alla domanda per un sostegno economico ai servizi sociali del Comune. Il Caf mi riferisce che da quest'anno è richiesta anche la "certificazione di giacenza del conto", rilasciata dalla banca dove si possiede il conto corrente. Però, a questa richiesta, la mia banca risponde che loro non sanno come fare a causa della mancanza delle direttive specifiche (non comunicate per il calcolo della certificazione di giacenza richiesta in tema di ISEE). Per portare avanti la richiesta dovrei nuovamente rivolgermi al Caf e poi ripassare per riferire le modalità del calcolo. Questo procedimento è corretto?</i>
Risposta	Dal 1° gennaio 2015 è in vigore la riforma ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). Con specifico riferimento al conto corrente occorre tenere presente che nella compilazione della DSU - Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, oltre al saldo bancario al 31 dicembre, ora si dovrà indicare anche la giacenza media nel corso dell'anno. La regola della giacenza media è chiaramente orientata ad evitare che il contribuente possa essere tentato di svuotare il conto a fine anno per poi ripristinarlo nei primi giorni di quello successivo falsando il dato effettivo. Il contribuente, a tal fine, potrà richiedere direttamente allo sportello della banca (o dell'ufficio postale) l'importo della giacenza media annua sul suo conto e ciò in forza di un accordo fra Abi, Poste Italiane e ministero del Lavoro. C'è da rilevare che il problema si pone solo per il 2015, perché dal prossimo anno – anche in materia di patrimonio mobiliare (conto corrente ma anche azioni, risparmi, investimenti, quote societarie e via dicendo) – l'Inps chiederà i dati direttamente all'Anagrafe Tributaria. Ancora per il 2015, invece, l'istituto di previdenza, per calcolare l'ISEE si baserà sull'autodichiarazione del contribuente (anche se molti dati saranno comunicati direttamente dall'agenzia delle Entrate o ricercati dall'istituto di previdenza nei propri archivi; ad esempio, già dal 2015, il reddito sarà comunicato direttamente dall'agenzia delle Entrate, in base alla dichiarazione dei redditi). Qualora la banca non rilasci la certificazione, si deve chiarire che, trattandosi di un'autodichiarazione, si potrà seguire uno

specifico metodo di calcolo al fine di dichiarare la giacenza media annuale (gli esperti hanno evidenziato che occorre rilevare dall'apposito prospetto dall'estratto conto i numeri creditori totali, sommare quelli relativi all'intero anno e poi dividere il risultato per 365).

Oggetto

OPERE D'ARTE E GIOIELLI NON ENTRANO NELL'ISEE

Domanda

Opere d'arte (quadri, mobili antichi) e gioielli vanno indicati nel patrimonio mobiliare ai fini ISEE?

Risposta

No, tali beni non sono compresi fra quelli che concorrono alla determinazione del patrimonio mobiliare, espressamente elencati all'articolo 5, comma 4, del nuovo Regolamento ISEE (DPCM n. 159/2013, attuativo della riforma introdotta con l'articolo 5 del DI n. 201/2011, entrata in vigore dall'inizio del corrente anno).

Oggetto

ISEE: SUI CONTI COINTESTATI ATTRIBUZIONE PRO QUOTA

Domanda

Per il calcolo dell'ISEE, dal 1° gennaio 2015 bisogna indicare, oltre al saldo del proprio conto corrente, anche la sua giacenza media nel 2014. Nel caso in cui il conto corrente sia intestato a due persone diverse, quanto si deve indicare sull'ISEE di ciascuna persona?

Risposta

Le somme dovranno essere dichiarate al 50%. In base al disposto di cui all'articolo 5, comma 5, del nuovo Regolamento ISEE (DPCM n. 159/2013, attuativo della riforma introdotta con l'articolo 5 del DI n. 201/2011), nella determinazione del patrimonio mobiliare i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati rilevano, anche per soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, per la quota di spettanza (che si presume nella fattispecie al 50% se non stabilita diversamente nel contratto di apertura del rapporto).

Oggetto

INDENNIZZO RETE CARBURANTI DA DICHIARARE PER ISEE E ANF

Domanda

Un contribuente, nell'anno 2013, ha ricevuto, dal fondo per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, l'indennizzo per la chiusura dell'impianto di carburante. Lo ha dichiarato in Unico 2014 nel quadro RM a tassazione separata. Qualora avesse necessità di compilare il modello ISEE e il modello ANF per la richiesta di assegni familiari, deve tenere conto della somma

Risposta	<i>riscossa?</i> L'indennizzo in esame deve essere tassato. Esso rientra fra i redditi da dichiarare sia ai fini dell'ISEE che per quanto concerne l'assegno familiare.
-----------------	--

Oggetto	IL REDDITO DA SERVIZIO CIVILE RILEVA ANCHE AI FINI ISEE
Domanda	<i>Mia figlia svolge il servizio civile e percepisce 430 euro al mese. Vorrei sapere se questo reddito concorre a incrementare il reddito familiare e se sono state operate trattenute ai fini Irpef</i>
Risposta	Il reddito in questione, che la ragazza svolga il servizio civile nazionale o quello regionale, rientra tra quelli assimilati a lavoro dipendente, assoggettabili a Irpef (articolo 50 del TUIR), e rileva anche ai fini ISEE. Eventuali trattenute già operate ai fini Irpef, calcolate sulla base dell'imponibile annuo stimato, risulteranno dal cedolino mensile consegnato alla ragazza e, in ogni caso, dal modello annuale di certificazione unica (ex CUD) rilasciato dall'amministrazione erogante.

Oggetto	L'IMPATTO DELL'ISEE PER LA CASA IN USUFRUTTO
Domanda	<i>Mia suocera, vedova, vive con una modesta pensione in un'abitazione lasciatale in usufrutto dal marito. Mi ha chiesto consigli prima di recarsi a un Caf per compilare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), necessaria per l'ISEE. Letti modello e istruzioni della DSU, ottenuti in internet, ho capito che l'usufrutto è trattato come fosse piena proprietà dell'immobile. Ciò, sia per il calcolo del reddito, sia per quello del patrimonio, che al 20% si somma al reddito. Mi sembra ragionevole assimilare l'usufrutto alla piena proprietà ai fini del reddito, ma non del patrimonio. Ad esempio, per l'imposta di registro, all'usufruttuario ultrasettantacinquenne è attribuito solo il 30% del valore del bene, mentre il 70% è attribuito al nudo proprietario. Pertanto, se non sussistono accorgimenti particolari, le norme dell'ISEE danneggiano l'usufruttuaria in maniera iniqua e ingiustificata, gonfiandone indebitamente il valore, con la conseguenza di impedire alla suocera di accedere ai benefici. È così?</i>

Risposta

Purtroppo, l'analisi della lettrice, di cui condividiamo le perplessità, è corretta. Nonostante il fatto che il nuovo regolamento ISEE (D.p.c.m. n. 159/2013, attuativo della riforma introdotta con l'articolo 5 del DL n. 201/2011, pienamente operativa dall'inizio del corrente anno) nulla disponga in proposito al soggetto in capo al quale sussista l'obbligo dichiarativo in caso di diritti reali (si afferma anzi, all'articolo 5 comma 2, che concorrono alla determinazione dell'indicatore della situazione patrimoniale fabbricati "intestati" alle persone fisiche, fattispecie certamente non ricorrente nelle ipotesi di usufrutto o diritto di abitazione), con il Dm 7 novembre 2014, di approvazione dei modelli dichiarativi, gli immobili posseduti in proprietà, ovvero in base a un diritto reale di godimento, sono stati in tutto e per tutto equiparati, come chiaramente precisato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (punti 2.1, casa di abitazione, e 5, patrimonio immobiliare). La suocera della lettrice è pertanto tenuta a dichiarare il bene. Si segnala, peraltro che, in quanto assimilata a casa di abitazione del nucleo familiare di proprietà, la stessa concorre alla determinazione del patrimonio immobiliare esclusivamente per i due terzi del valore, decurtato dell'ammontare della eventuale quota capitale residua del debito contratto per l'acquisto, eccedente la franchigia normativamente prevista (52.500 euro + 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo).

Oggetto

PER IL MODELLO ISEE RILEVA IL VALORE AI FINI ICI

Domanda

Per il calcolo del patrimonio immobiliare, le istruzioni alla compilazione del modello ISEE prevedono di «indicare il valore dell'immobile come definito ai fini dell'Ici». Poiché al 31 dicembre 2013 (data cui bisogna fare riferimento) l'Ici non era più in vigore, dovrò applicare per il calcolo le modalità previste ai fini IMU, oppure dovrò attenermi al tenore letterale delle istruzioni e continuare ad applicare i criteri di computo relativi all'Ici?

Risposta

Ai fini del calcolo è ancora rilevante il valore ai fini Ici. In proposito, come precisato con messaggio Inps 21318 del 28 dicembre 2012, sentito il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nelle more dell'entrata in vigore della riforma dell'indicatore introdotta con l'articolo 5 della legge 214/2011, che ha portato all'emanazione di un nuovo regolamento (DPCM 159/2013, ancora, peraltro, non operativo per carenza di ulteriori provvedimenti attuativi), per le dichiarazioni sostitutive uniche presentate nel 2013 (e, a questo punto, nel 2014) occorre continuare a prendere a riferimento il valore degli immobili definito ai fini Ici al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione, e non il valore ai fini dell' IMU,

Oggetto	L'ASSEGNO AMPLIA LA PLATEA DEI FAMILIARI A CARICO
Domanda	<i>Mio figlio è sposato e ha due figli piccoli. La sua famiglia non convive con me. Pochi anni fa, a causa di problemi gravi di salute, mio figlio ha cessato la partita Iva per la propria attività di lavoratore autonomo. Successivamente è stato riconosciuto invalido civile al 100% dall'Inps; inoltre ha ottenuto l'indennità di accompagnamento di 450 euro ed è stato giudicato non idoneo a lavoro. Dall'inizio della sua malattia, provvedo a pagare alla famiglia di mio figlio l'affitto di casa, le spese di condominio, gli alimenti. Potrei fruire delle detrazioni per altri familiari a carico (in particolare, per mia nuora) ai sensi della legge 296/2006? In caso di risposta affermativa, il loro ISEE per le esenzioni da ticket cambierebbe? Preciso che ora sono esenti totali.</i>
Risposta	La risposta al primo quesito è affermativa. Il genitore potrà conseguire ordinariamente la detrazione per il figlio a carico, ricorrendo al presupposto (peraltro, l'unico richiesto) della titolarità da parte di quest'ultimo di un reddito complessivo, fiscalmente rilevante, non superiore a 2.840,51 euro. In merito ai nipoti e alla nuora, in quanto rientranti nel novero degli "altri" familiari di cui all'articolo 433 del Codice civile, la detrazione a essi correlata (ex lettera d, articolo 12, del TUIR) compete se ricorre anche il presupposto della loro convivenza con il contribuente o, in alternativa, se quest'ultimo provvede alla corresponsione di assegni familiari, nel caso in cui essa non sia stata disposta dall'autorità giudiziaria; cosa che potrà essere provata da un'adeguata autocertificazione o da qualsiasi altro idoneo mezzo di prova (circolari 18/E/2009 e 95/E/2000), come l'intestazione delle utenze, la messa a disposizione dell'abitazione, la documentazione bancaria (ad esempio, i bonifici). Ai fini ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), rientrano nel novero del nucleo familiare anche i familiari fiscalmente a carico, sebbene non presenti nello stato di famiglia del dichiarante e, pertanto, si ritiene che tale condizione possa comportare delle implicazioni, ai fini del riconoscimento di particolari esenzioni nei loro confronti.

Oggetto	UNA RETTIFICA ALLA DSU PER IL CONTO «DIMENTICATO»
Domanda	<i>Compilando la dichiarazione ISEE per l'università di mio figlio ho involontariamente omissso un conto corrente di mia suocera, in cui era cointestataria mia moglie. In seguito, mia moglie è stata eliminata dal conto. Cosa posso fare per rimediare alla cosa? Preciso che mia moglie non ha mai effettuato nessuna operazione con il conto.</i>

Risposta

Premesso che nell’ambito della normativa ISEE non è prevista, come invece avviene ad esempio in campo fiscale, una specifica disciplina che regolamenti il “ravvedimento” di eventuali errori, in linea generale è lasciata facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) anche durante il periodo di validità della precedente (articolo 10 D.p.c.m. n. 159/2013, nuovo Regolamento ISEE entrato in vigore all’inizio del corrente anno) per far rilevare mutamenti intervenuti e ottenere conseguentemente una nuova certificazione che potrà, nella fattispecie, essere prodotta all’Università a rettifica della precedente errata. Qualora la vecchia attestazione ISEE fosse stata rilasciata da un Caf, per errori di compilazione ad esso imputabili, il Caf può rettificare una DSU attraverso la procedura online dell’Inps. In questo caso, la rettifica decorre dalla stessa data della DSU originaria errata. Il Caf può correggere esclusivamente le DSU trasmesse dai propri sportelli (un altro Caf può solo inviare una nuova DSU senza validità retroattiva).

Oggetto

FRANCHIGIA A SCAGLIONI IN BASE ALLA DISABILITÀ’

Domanda

Nella dichiarazione DSU per il nuovo ISEE 2015, per un disabile non autosufficiente, né ricoverato in residenze socio-sanitarie, nel quadro FC7, terza sezione, si possono indicare le spese di fisioterapia, i ticket per medicine o esami medici e le spese per ausili ortopedici?

Risposta

Il nuovo Regolamento ISEE (D.p.c.m. 159/2013, attuativo della riforma introdotta con l’articolo 5 del DI 201/2011) dispone che, ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione reddituale, possano essere dedotte (articolo 4, comma 3, lettera “c”) fino a un massimo di 5.000 euro le spese sanitarie, mediche o di assistenza per persone con disabilità e/o non autosufficienti già espresse in dichiarazione dei redditi tra gli oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta, ovvero la deduzione dal reddito complessivo. Tali spese sono acquisite automaticamente dall’anagrafe tributaria, al pari dei redditi risultanti dalla dichiarazione, e non devono essere riportate nel quadro FC7, sezione nella quale deve essere indicato solo l’ammontare delle spese sostenute per l’assistenza personale esclusivamente acquisita mediante contratto con enti fornitori e riferite all’anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Le spese sanitarie sostenute risulteranno invece nel quadro FC8 compilato in via automatica con i dati provenienti dall’agenzia delle Entrate, rilasciato in sede di restituzione dell’attestazione ISEE. Soltanto qualora l’interessato vi rilevi un

errore potrà rettificarli compilando e sottoscrivendo, ad integrazione e rettifica, il medesimo quadro FC8, sezione 3. È altresì previsto (articolo 4, comma 4, lettera "d") che, in aggiunta a quanto sopra, dall'indicatore della situazione economica (ISEE) e fino a sua concorrenza sia detratta una ulteriore franchigia di 4.000, 5.500 o 7.500 euro per ciascun componente, rispettivamente, con disabilità media, grave, o non autosufficiente (valori incrementati rispettivamente a 5.500, 7.500 e 9.500 per soggetti minorenni).

Oggetto	I VECCHI BUONI POSTALI ENTRANO NELLA «DSU»
Domanda	<i>Sto facendo una dichiarazione ISEE e ho alcuni dubbi. Se avessi dei buoni cartacei, che sono stati intestati a mio nome dai nonni, ma di cui non conosco precisamente l'esistenza, dovrei cercare di recuperarli per dichiararli nell'ISEE? Inoltre, se mia moglie risultasse proprietaria, per successione, di una casa per 1/6, e nella casa abitasse la madre, dovrebbe dichiararlo nell'ISEE?</i>
Risposta	La risposta è affermativa per la prima domanda e negativa per la seconda. Tutti gli intestatari dei buoni postali vengono censiti nell'anagrafe generale di Poste Italiane Spa. Risulta quindi possibile verificare, previa richiesta e pagamento di una eventuale commissione, la presenza di titoli di credito a proprio nome. Di questi si dovrà tenere conto in quanto, anche con l'entrata in vigore dall'inizio del corrente anno del nuovo regolamento ISEE (D.p.c.m. n. 159/2013, attuativo della riforma introdotta con l'articolo 5 del DI n. 201/2011), alla determinazione del patrimonio mobiliare continuano a concorrere titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Dal totale del patrimonio mobiliare del nucleo familiare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. La quota di proprietà immobiliare della coniuge non concorre invece alla determinazione della situazione patrimoniale in quanto, come precisato nella seconda parte, punto 5, delle istruzioni alla compilazione della DSU, nella stessa sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi) ma è invece esclusa la cosiddetta "nuda proprietà". Tale

immobile dovrà pertanto essere dichiarato dalla madre, titolare del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'articolo 540 del Codice civile, in una eventuale propria dichiarazione ISEE.

Oggetto	GLI SCONTI PREVISTI A FAVORE DEL DISABILE
Domanda	<i>Ho un figlio affetto da una grave forma di morbo di Crohn. Nonostante ciò, è iscritto all'università e studiare è l'unica attività che riesce a sostenere. La Regione ci ha sempre assegnato un contributo sulla base dell'ISEE che in passato, per le persone come mio figlio, poteva riportare i soli redditi dell'interessato (e quindi essere prodotto come ISEE del soggetto). Sarà ancora possibile? Io vivo sola con lui e sono una lavoratrice dipendente, senza altri redditi.</i>
Risposta	Dal quesito non risulta chiara la finalità per la quale viene richiesta l'attestazione Isee. In ogni caso, il nuovo regolamento ISEE (D.p.c.m. 159/2013, attuativo della riforma introdotta con l'articolo 5 del DI 201/2011 pienamente operativa dall'inizio del corrente anno) presta una significativa attenzione a situazioni familiari particolarmente difficili, come quella descritta dalla lettrice. Se da un lato, infatti, la norma prevede che l'indicatore sia calcolato prendendo a riferimento la famiglia anagrafica (madre e figlio, coabitanti, fanno quindi parte dello stesso nucleo familiare ordinario), dall'altra il regolamento dispone che, ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, possano essere dedotte (articolo 4, comma 3, lettera "c") fino a un massimo di 5.000 euro le spese sanitarie, mediche o di assistenza per disabili già indicate in sede di dichiarazione dei redditi. È, altresì, previsto (articolo 4, comma 4, lettera "d") che, in aggiunta a quanto sopra, dall'indicatore della situazione economica e fino a sua concorrenza sia detratta una ulteriore franchigia di 4.000, 5.500 o 7.500 euro per ciascun componente, rispettivamente, con disabilità media, grave, o non autosufficiente (valori incrementati rispettivamente a 5.500, 7.500 e 9.500 per soggetti minorenni). In deroga a quanto sopra, ed esclusivamente per l'accesso a prestazioni agevolate di natura socio sanitaria rivolte a maggiorenni, infine, è possibile scegliere (articolo 6, comma 2, del regolamento) un nucleo ristretto rispetto a quello ordinario (nella fattispecie composto dal solo figlio, escludendo quindi redditi e patrimoni della madre).

Oggetto	PIÙ ENTI PER PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
Domanda	<i>Si può presentare la dichiarazione ISEE, per il Comune di residenza, a un Caf situato nel territorio di un Comune e/o di una Regione diversi? È obbligatorio presentare la dichiarazione tramite Caf?</i>
Risposta	Non è obbligatorio presentare la dichiarazione tramite Caf, ma, qualora il lettore scelga tale modalità, è possibile rivolgersi a qualsiasi centro presente sul territorio nazionale. In attesa che entri in vigore la riforma dell'indicatore introdotta con l'articolo 5 della legge 214/2011, la normativa ISEE tuttora vigente è, infatti, rappresentata dal D.lgs. 109/1998. In base a quanto stabilito dall'articolo 4 di tale decreto, la dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata ai Comuni, ai (Caf) centri di assistenza fiscale, direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Inps competente per territorio. È, inoltre, consentita la presentazione all'Inps per via telematica, a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata, accedendo, tramite Pin personale, direttamente ai servizi online gestiti attraverso il portale web dell'istituto previdenziale.
Oggetto	CONTI CORRENTI COINTESTATI: VALE LA QUOTA DI SPETTANZA
Domanda	<i>Per la detrazione TASI il comune richiede la dichiarazione ISEE. In relazione al patrimonio mobiliare, una madre ha un conto corrente cointestato col figlio. Il figlio è maggiorenne, vive e risiede in un'altra regione e ha un suo stato di famiglia. La madre è l'unica componente nel proprio stato di famiglia. Ai fini della dichiarazione ISEE della madre, è corretto considerare solo il 50 per cento del valore presente sul conto corrente al 31 dicembre?</i>
Risposta	La risposta è affermativa. In attesa che entri in vigore la riforma dell'indicatore introdotta con l'articolo 5 della legge 214/2011, il D.p.c.m. 242/2001, regolamento di attuazione del D.lgs. 109/1998, dispone (all'articolo 3, terzo comma) che - per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi - il valore della consistenza è assunto per la quota di spettanza. Se questa non è stabilita diversamente nel contratto di apertura del rapporto, si presume che gli intestatari abbiano una quota uguale (nella fattispecie 50% ciascuno tra madre e figlio).

Oggetto	DUE STATI DI FAMIGLIA NELLA STESSA ABITAZIONE
Domanda	<i>Nell'ISEE va riportato il reddito di una persona, presente nello stato di famiglia, senza vincoli di parentela con il dichiarante?</i>
Risposta	Il lettore ha diritto di risultare da solo nello stato di famiglia se modifica la propria posizione anagrafica. Qualora non sussistano vincoli di parentela, di matrimonio, di affinità, di adozione o affettivi, come nel caso prospettato, è infatti consentita l'iscrizione di due nuclei familiari conviventi ma distinti, ai quali possono essere rilasciati separati stati di famiglia, come ribadito con circolare del Ministero dell'Interno n. 15 del 26 settembre 2001 inviata anche ai Comuni. Nel caso concreto, occorre che i componenti dello stato di famiglia si presentino al Comune di riferimento e dichiarino di non essere legati tra loro da alcuno dei vincoli sopra indicati e, pertanto, di costituire due nuclei familiari distinti. Fino a che questo non si verificherà, in base alla disciplina ISEE (articolo 3 D.p.c.m. 159/2013, attuativo della riforma introdotta con l'articolo 5 del DL 201/2011), i due soggetti costituiranno unico nucleo familiare e si dovrà pertanto tenere conto dei redditi e del patrimonio di entrambi nella compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Oggetto	RILEVA LA COINTESTAZIONE DEL LIBRETTO DI RISPARMIO
Domanda	<i>Mia madre è disabile e non è in grado di recarsi all'ufficio postale per riscuotere personalmente la pensione. Abbiamo perciò aperto un apposito libretto postale sul quale far accreditare la pensione. Tale libretto è intestato a lei e a me. È alimentato unicamente dalle rate di pensione. Le somme ivi depositate sono, in realtà, di esclusiva pertinenza di mia madre. Io mi limito a riscuotere la pensione per suo conto mediante prelievi periodici. Il mio problema è il seguente: devo tener conto di tale libretto ai fini del calcolo dell'ISEE del mio nucleo familiare? Sono coniugato con figli e non vivo con mia madre. In caso affermativo, quale percentuale del saldo dovrei dichiarare? Come posso fare per evitare che la cointestazione si traduca in una lievitazione del mio valore ISEE, tenuto conto che, in realtà, quel denaro non è mio?</i>

Risposta

Il lettore dovrà tenere conto del libretto postale. Anche con l'entrata in vigore dall'inizio del corrente anno del **nuovo regolamento ISEE** (DPCM n. 159/2013, attuativo della riforma introdotta con l'articolo 5 del DI n. 201/2011), nella determinazione del patrimonio mobiliare rilevano, anche per soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, tutti i rapporti intestati, chiaramente per la quota di spettanza (che si presume nella fattispecie al 50% se non stabilita diversamente nel contratto di apertura del rapporto). Per i depositi e conti correnti bancari e postali dovrà essere assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Dal totale del patrimonio mobiliare del nucleo familiare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Se il lettore vorrà evitare in futuro il ripetersi di questa situazione, è necessario che apra un rapporto intestato esclusivamente alla madre, con delega a proprio favore per potervi operare correntemente, come fa adesso.

Oggetto

NELL'ACQUISTO DI CASA SI INDICA IL SALDO FINALE

Domanda

Il caso riguarda una coppia con figli. Il marito è proprietario di una casa al 100%. Nel corso del 2014, la moglie acquista una sua prima casa al 100%. Per una parte della spesa è stato stipulato un mutuo, mentre per pagare la parte cash si è attinto ad alcuni conti correnti e conti deposito, un libretto postale, eccetera, tutti cointestati. Ora, per rifare il modello ISEE, per i conti correnti si deve mettere il maggiore tra saldo finale e giacenza media, tranne nel caso di acquisto casa, dove si può optare per il saldo finale. Nel nostro caso, la giacenza media è in tutti i casi abbastanza superiore al saldo finale al 31 dicembre 2014 (sono stati utilizzati buona parte dei vecchi risparmi). Poiché la casa è stata acquistata da un solo coniuge, l'opzione di scegliere solo il saldo finale vale solo per la moglie?

Risposta

La risposta è affermativa. Per ciascun componente il nucleo familiare devono infatti essere compilati autonomi moduli FC (foglio componente) contenenti i dati relativi a redditi e patrimonio, mobiliare e immobiliare, di ognuno. In base al disposto di cui all'articolo 5, comma 5, del nuovo Regolamento ISEE (DPCM n. 159/2013, attuativo della riforma introdotta con l'articolo 5 del DI n. 201/2011), nella determinazione del patrimonio mobiliare i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati rilevano, anche per soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, per la quota

di spettanza. Ciascun coniuge nel proprio quadro FC2 dovrà pertanto indicare il 50% del saldo al 31 dicembre dell'anno precedente e della giacenza media dello stesso anno, ma soltanto la moglie potrà avvalersi, se ne sussistono le condizioni, barrando la relativa casella, dell'opzione inerente all'incremento del patrimonio immobiliare (dal momento che è l'unica intestataria della nuova abitazione), con ciò dichiarando il saldo di fine anno ancorché inferiore alla giacenza media.

Oggetto	MANTENIMENTO DEI FIGLI: GLI ASSEGNI NEL QUADRO FC5
Domanda	<i>Per il rilascio del nuovo ISEE devono essere dichiarati contributi e alimenti ricevuti nell'anno 2013 o nell'anno 2014? Quando gli importi sopra citati sono versati sul conto corrente, ed entrano già nella media annua e nel saldo finale, devono essere comunque dichiarati una seconda volta separatamente? Se sì, come comunicatomi verbalmente da un Caf, questi importi vengono conteggiati due volte, sia come "reddito" nella media e saldo di un conto corrente, sia come contributo e/o alimenti? In questo caso, l'utente viene "penalizzato" due volte? Nel caso di prestiti o mutui per i quali l'utente ha una trattenuta sullo stipendio, il dichiarante, ovviamente, deve indicare il reddito integrale (quindi non sottraendo la trattenuta mensile): il "temporaneo" versamento sul conto della somma ricevuta come "prestito" viene comunque conteggiata nella media e nel saldo annuo e fa quindi reddito (il Caf conferma)?</i>
Risposta	Si conferma quanto già evidenziato dal Caf. In base al nuovo regolamento ISEE (articolo 4, comma 2, DPCM n. 159/2013) e specificato nelle istruzioni per la compilazione della DSU (Dm 7 novembre 2014) <u>devono essere dichiarati (e sono al contempo detraibili per chi li versa) gli importi relativi agli assegni periodici destinati al coniuge e ai figli percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica</u>, DSU (nel 2015 si devono quindi indicare gli assegni percepiti nel 2013). Nella prima sezione del quadro FC5 vanno comunque inseriti solo gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli, in quanto gli assegni percepiti per il coniuge sono già inclusi nel reddito complessivo direttamente rilevato dall'agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda invece l'indicatore del patrimonio mobiliare, che nel calcolo dell'ISEE incide per il 20% del suo valore complessivo, depositi, conti correnti bancari e postali rilevano (articolo 5, comma 4, lettera "a" del regolamento) per il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, per

il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno, salvo eccezioni (limitate alle ipotesi di acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, avvenute nell'anno precedente). Dal totale del patrimonio mobiliare del nucleo familiare si detrae comunque, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro (soglia incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo successivo al secondo). In fine, si osserva che il meccanismo del "doppio conteggio" degli importi percepiti lamentato dalla lettrice riguarda in realtà tutti i redditi erogati a mezzo bonifico bancario, quali ad esempio, normalmente, gli emolumenti per redditi da lavoro dipendente o da pensione; tali importi dovrebbero peraltro, essendo destinati alle esigenze correnti e in quanto tali periodicamente prelevati, incidere relativamente poco sulla giacenza media dei conti.

Oggetto	LA CONVIVENTE ENTRA NELLO STATO DI FAMIGLIA
Domanda	<i>Mio fratello e io siamo cointestatari di un contratto di affitto con Casa Spa, la società che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell'area fiorentina. Mio fratello, io e mia moglie viviamo nello stesso appartamento. Ora mio fratello ha accolto in questo appartamento una persona (a suo dire, la sua compagna) e le ha fatto prendere qui la residenza. Può farlo, trattandosi di una persona che non è nostra parente, e non essendo stato chiesto il parere del sottoscritto, in quanto cointestatario del contratto di locazione?</i> <i>La compagna di mio fratello, oltretutto, è stata inserita nello stato di famiglia del quale facevamo già parte io, lui e mia moglie. Ai fini del cumulo dei redditi per l'ISEE, anche per l'affitto di casa, è regolare che questa persona compaia nel mio stato di famiglia, pur non essendo mia parente? Cosa posso fare per ottenere che venga tolta dallo stato di famiglia?</i>
Risposta	La situazione esposta presenta due aspetti differenti e correlati. Da una parte, infatti, abbiamo il rapporto di locazione - che possiamo supporre regolato dalla legge regionale della Toscana 96/1996 - e dall'altra le leggi anagrafiche. Riguardo a quest'ultimo profilo, per il regolamento anagrafico vigente la definizione di famiglia anagrafica (come tale risultante sullo stesso stato di famiglia) coincide con un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. Una coppia di fratelli, con la moglie dell'uno e la

compagna dell'altro, rientra in questa definizione. All'interno del rapporto di locazione, se effettivamente è soggetto all'articolo 18 della legge regionale citata, ogni variazione del nucleo familiare dev'essere segnalata all'ente, il quale deve escludere che essa sia volta a conseguire indebiti benefici. Nel caso nulla osti, il nuovo componente del nucleo familiare consegue i diritti e doveri relativi: da una parte, quindi, la possibilità di subentro nei casi previsti, e dall'altra il dovere di dichiarare i propri redditi al fine del calcolo del canone di locazione. Diversamente è regolata l'ospitalità temporanea (per un massimo di due anni, rinnovabili una volta) per ragioni di assistenza o altri seri motivi familiari, che deve essere autorizzata. Del resto, nell'edilizia residenziale pubblica il canone dev'essere parametrato al reddito di tutto il nucleo convivente. Resta la possibilità di valutare i rapporti personali, in relazione al fatto che sarebbe servito l'accordo di tutti i conviventi per consentire l'ingresso nell'abitazione a un'altra persona, ma la revoca del consenso e l'allontanamento da casa configurano situazioni tutt'altro che semplici da far valere.

Oggetto	ANF: NON SI TIENE CONTO DEL REDDITO DEL CONVIVENTE
Domanda	<i>Come viene calcolato il reddito familiare annuo per l'ANF (assegno per il nucleo familiare)? Sono dipendente pubblica, mamma di due gemelli (nati il 30 luglio 2012) e convivente da 10 anni con il mio compagno, padre dei miei figli. Da luglio 2013, l'importo del mio ANF si è drasticamente ridotto rispetto all'anno precedente. Mi potete spiegare come avviene il calcolo?</i>
Risposta	Per stabilire il reddito familiare annuo, ai fini della richiesta degli assegni familiari, si prende in considerazione il reddito prodotto dal "nucleo familiare", che, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del DI 69/88, convertito nella legge 153/88 (norma istitutiva dell'assegno per il nucleo familiare) si compone del richiedente lavoratore e dei propri familiari e, precisamente, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli legittimi o legittimati ed equiparati di età inferiore a 18 anni oppure maggiorenni, ma inabili, senza limiti di età, purché non coniugati. A questi possono aggiungersi i figli ed equiparati, studenti o apprendisti maggiorenni, ma con età inferiore ai 21 anni, purché appartenenti a nuclei familiari numerosi (almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni). Possono fare parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori o maggiorenni inabili, ma soltanto qualora siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti e non siano, anche in questo caso, coniugati. In particolare, nel caso di due genitori conviventi, la circolare Inps n.48/1992(Assegno per il nucleo

familiare. Corresponsione della prestazione nei casi di separazione legale o divorzio e nei casi in cui i nuclei comprendano figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori) ha chiarito che «i nuclei costituiti da entrambi i genitori naturali e i relativi figli non presentano particolarità rispetto ai nuclei sorti con il matrimonio, salvo l'impossibilità di cumulare nel reddito familiare il reddito del genitore non richiedente, oltre al fatto che questi non va considerato tra i componenti il nucleo familiare, poiché non riveste la qualifica di coniuge». A questo proposito, il Ministero della economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, in data 22 settembre 2014, su specifico quesito se il convivente può essere incluso nel nucleo familiare, ha chiarito che « *La legge ha individuato esattamente i componenti del nucleo familiare: il soggetto convivente, non rientrando nell'elencazione fornita dalla norma, non può essere ricompreso nel nucleo né, conseguentemente, possono essere inclusi nel reddito familiare i redditi da lui percepiti*».

Diversa è, invece, la **composizione del nucleo familiare, ai fini dell'ISEE**, che è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate o l'accesso a condizioni agevolate ai servizi di pubblica utilità. Infatti, in questo caso, il nucleo familiare da prendere in considerazione è quello che risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva ed è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'articolo 4 del Dpr 30 maggio 1989. n. 223, con la quale si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da:- vincoli di matrimonio;- parentela;- affinità;- adozione;- tutela;- vincoli affettivi (legame "*affectionis causa*" derivante da libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione).Consiglio, pertanto, di richiedere alla propria amministrazione l'aggiornamento dell'ANF, calcolato in base al reddito del suo nucleo familiare, come sopra indicato, con regolarizzazione delle somme spettanti dal 1° luglio 2013. Se del caso, consiglio, eventualmente, di ricorrere all'ausilio di un professionista o di una associazione di categoria.